

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

246^a SEDUTA PUBBLICA

RESONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 1993

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente GRANELLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	POZZO (MSI-DN)	Pag. 52
DISEGNI DI LEGGE		* ZUFFA (PDS)	52
Seguito della discussione:		COVI (Repubb.)	53
«Interventi correttivi di finanza pubblica»		CHIARANTE (PDS)	53
(1508) (Collegato alla manovra finanziaria)		* PERINA (DC)	54
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar-		MANARA (Lega Nord)	54 e passim
ticolo 120, comma 3, del Regolamento):		* MARINUCCI MARIANI (PSI)	54, 70
PRESIDENTE	3 e passim	COMPAGNA (Liber.)	55
RIVIERA, relatore	24 e passim	* DIONISI (Rifond. Com.)	56, 63
* CASSESE, ministro senza portafoglio per la		BETTONI BRANDANI (PDS)	59 e passim
funzione pubblica	24 e passim	* GARAVAGLIA, ministro della sanità	61, 62
MARCHETTI (Rifond. Com.)	24, 26	* SPOSETTI (PDS)	62
PROCACCI (Verdi-La Rete)	27	* GRASSANI (Rifond. Com.)	69
ROVEDA (Lega Nord)	27, 32, 75	D'AMELIO (DC)	69
PERUZZA (PDS)	28, 29	* VISCO (PDS)	75, 77, 78
ROCCHI (Verdi-La Rete)	30, 52, 85	* MERIGGI (Rifond. Com.)	82
FABRIS (DC)	31, 55	* MANFROI (Lega Nord)	83
PAVAN (DC)	34 e passim	INNOCENTI (DC)	84, 87
CROCETTA (Rifond. Com.)	52	DANIELE GALDI (PDS)	85
		SMURAGLIA (PDS)	87
		* SAPORITO (DC)	88
		ABIS (DC), relatore	91

246ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

8 NOVEMBRE 1993

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1993 Pag. 91****ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	93
Apposizione di nuove firme	93
Ritiro di firme	93
Assegnazione	94

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	Pag. 94
Trasmissione di documentazione	94

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	94, 96
----------------	--------

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,30).
Si dia lettura del processo verbale.

PROCACCI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Anesi, Baldini, Bo, Bonferroni, Bono Parrino, Bratina, Campagnoli, Cannariato, Carlotto, Cavazzuti, Cocciu, Condorelli, Coppi, Cusumano, Cutrera, Di Nubila, Fanfani, Ferrara Pasquale, Forte, Franza, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Gianotti, Giorgi, Giovanelli, Graziani Augusto Guido, Gueritore, Innamorato, Inzerillo, Leone, Loreto, Maisano Grassi, Mancuso, Manzini, Migone, Molinari, Montini, Orsini, Parisi Francesco, Pinna, Pinto, Pistoia, Pulli, Redi, Ruffino, Santalco, Sciviletto, Senesi, Smuraglia, Stefanini, Tossi Brutti, Turini, Zappasodi, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mora e Londei, negli Stati Uniti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro; Bosco, Ferrari Bruno, Liberatori, Paire, Tabladini e Visibelli, a Madrid, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 5 novembre si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17. Il testo dell'articolo 17, con l'elenco allegato, è il seguente:

Art. 17.

(Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione.

4. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la

rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

5. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa è indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti».

6. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 14 e i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. In caso di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

ELENCO N. 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (articolo 17)

Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)

Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazione, eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)

Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)

Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)

- Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)
- Procedimenti di concessione per l'installazione di un deposito di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
- Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
- Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
- Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
- Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)
- Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
- Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
- Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)
- Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
- Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221
- Procedimento di concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886)
- Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione

- con i paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
- Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)
- Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge n. 752 del 1982 per l'attuazione della politica mineraria (articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)
- Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
- Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
- Procedimento di concessione allo scarico di rifiuti nella laguna (articoli 7 e 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366; articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962)
- Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese *ex* articolo 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)
- Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
- Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (Convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1º febbraio 1962, n. 306)
- Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
- Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)

- Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)
- Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)
- Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)
- Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di rilascio nulla osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
- Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
- Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)
- Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
- Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
- Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivare pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)

- Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
- Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 12 marzo 1977, n. 87)
- Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
- Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
- Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
- Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
- Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale (articoli 13 e 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
- Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)
- Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)
- Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
- Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO

Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)

Procedimento di risarcimento danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)

Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)

Procedimento di concessione approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)

Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)

Procedimento di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e fognature di sostanze pericolose (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133)

Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)

Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)

Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)

Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)

Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)

Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)

Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)

Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)

Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)

Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)

Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)

- Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139)
- Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
- Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)
- Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)
- Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)
- Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
- Procedimento di omologazione materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
- Procedimenti di ricognizione del possesso e di permissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)
- Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)
- Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nella precedente seduta:

Sopprimere l'articolo.

17.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere i seguenti capoversi:

«Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121).

Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620).

Procedimenti di concessione per l'installazione di un deposito di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303).

Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23).

Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704).

Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753).

Procedimento di rilascio nulla osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753).

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione).

Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128).

Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991).

Procedimento di concessione approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441).

Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441).

Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927).

Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).

17.3

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti

(articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)».

17.4

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886)».

17.7

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)».

17.8

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di concessione allo scarico di rifiuti nella laguna (articoli 7 e 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366; articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962)».

17.9

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)».

17.10

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, nel cinquantunesimo capoverso, dopo le parole: «alla compensazione territoriale» aggiungere

le seguenti: «e procedimento di denuncia» e sostituire la parentesi con la seguente: «(articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)».

17.2005

COVATTA

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)».

17.11

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)».

17.12

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)».

17.13

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e fognature di sostanze pericolose (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133)».

17.14

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)».

17.15

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sostituire il capoverso:
«Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)» *con il seguente:* «Procedimento di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni)».

17.40

TABLADINI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)».

17.16

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)».

17.17

FABRIS

All'emendamento 17.2003, aggiungere in fine le parole: «Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984) (società di revisione professionisti singoli devono essere messi sullo stesso piano)».

17.2003/1

PAGLIARINI, ROVEDA

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, aggiungere i seguenti capoversi:

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)

Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)

Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione (articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)

Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale*, n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)

Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)

Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)

Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1° marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11 novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)

Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)

Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463)

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)

Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, aggiungere i seguenti capoversi:

«Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola (articolo 22, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124);

Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (articolo 6, legge 22 febbraio 1934, n. 370);

Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo (articolo 4, legge 17 ottobre 1967, n. 977);

Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre (articolo 30, comma 6, legge 30 dicembre 1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026);

Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (articolo 8, legge 30 dicembre 1986, n. 943)».

17.2004

COVATTA

Al comma 1, dopo le parole: «elenco n. 4» inserire le seguenti: «e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica.».

17.2006

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, anche di legge,».

17.21

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e d'intesa,» inserire le seguenti: «il numero degli accertamenti tecnici sostituendoli con autocertificazioni».

17.2006a

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività».

17.2010

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) unificazione a livello regionale dei procedimenti amministrativi, e delle relative autorizzazioni, permessi o altro atto di consenso comunque denominato, aventi ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti tossici e nocivi».

17.2007

TABLADINI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) regolazione unitaria dei procedimenti connessi che si svolgono presso diverse amministrazioni ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica.».

17.2008

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) semplificazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale per gli artigiani e per le piccole e medie imprese dei settori commerciali di servizi».

17.2009

TABLADINI, ROSCIA, PAGLIARINI

Sopprimere il comma 4.

17.27

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 4, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «attività privata» inserire le seguenti: «, anche di difesa ambientale,».

17.28

TABLADINI

Al comma 4, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «di prove a ciò destinate» inserire le seguenti: «che comportino valutazioni tecniche discrezionali»; e dopo le parole: «requisiti di legge», inserire le altre: «eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste».

17.2011

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Al comma 4, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «con provvedimento motivato» aggiungere le seguenti: «da notificare all'interessato entro il medesimo termine».

17.2002

FABRIS, INNOCENTI, GUZZETTI, MINUCCI Daria, RICCI, PELELLA

All'emendamento 17.2000 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle licenze di polizia e alle licenze, autorizzazioni, concessioni, comunque denominate, per le

quali operano i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

17.2000/1

SAPORITO, TANI, INNOCENTI, CABRAS

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Con regolamento governativo da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi di cui al comma 1 del presente articolo in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.».

17.2000

RICCI

All'emendamento 17.2012, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle licenze di polizia e alle licenze, autorizzazioni, concessioni, comunque denominate, per le quali operano i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

17.2012/1

SAPORITO, TANI, INNOCENTI, CABRAS

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Con regolamento governativo da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi di cui al comma 1 del presente articolo in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

17.2012

SAPORITO, CARLOTTO, INNOCENTI, TANI, DI STEFANO

Sopprimere il comma 5.

17.33

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 6.

17.34

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 6, sopprimere le parole: «il comma 4 dell'articolo 14».

17.2500

IL GOVERNO

Al comma 7, sostituire le parole: «di competenza di» con le seguenti: «di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonchè di».

17.2001

FABRIS

Al comma 7, sostituire le parole: «60 giorni» con le altre: «120 giorni».

17.2014

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

Sono stati successivamente presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo il capoverso 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con regolamento governativo da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi di cui al comma 1 del presente articolo in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle licenze di polizia e alle licenze, autorizzazioni, concessioni, comunque denominate, per le quali operano i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dal comma 4 del presente articolo è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17.2012 (Nuovo testo.
Sostituisce anche l'emen-
damento 17.2012/1)

SAPORITO, CARLOTTO, INNOCENTI, TANI, DI
STEFANO

Al comma 4, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con regolamento governativo da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi di cui al comma 1 del presente articolo in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero

dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.».

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17.2000 (Nuovo testo)

RICCI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.3, 17.8, 17.11, 17.12, 17.13, 17.15, 17.40, 17.16, 17.17, 17.21, 17.2006a, 17.2007, 17.2009, 17.27, 17.28, 17.2000, 17.33, 17.34 e 17.2014.

Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 17.4, 17.7, 17.9, 17.10, 17.2005, 17.14, 17.2003/1, 17.2003, 17.2004, 17.2010, 17.2011, 17.2002, 17.2012 (nel nuovo testo, sostitutivo anche dell'emendamento 17.2012/1, identico all'emendamento 17.2000/1) e 17.2001.

Infine, mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 17.2006 e 17.2008.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, per brevità mi limiterei ad affiancarmi alle posizioni appena espresse dal relatore, con tre precisazioni. Per quanto riguarda l'emendamento 17.2006, per il quale il relatore si è rimesso al parere del Governo, mi dichiaro favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 17.2008, ad ulteriore precisazione di quanto ha detto il relatore, chiarisco che esso sarebbe in parte assorbito dall'emendamento 17.2010 del Governo e la disposizione in esso contenuta è già in parte nel testo originario, al comma 2, lettera c).

Mi permetterei di allontanarmi dall'opinione del relatore per quanto riguarda invece l'emendamento 17.2012 (nel nuovo testo), per il quale il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione su questo emendamento soppressivo dell'articolo 17 perchè con tale articolo ci si discosta profondamente dalla legge n. 400 del 1988, qui richiamata.

Nell'articolo all'esame si dice che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamenti emanati ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni di legge di cui all'allegato elenco n. 4. Ora, il richiamo al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 mi sembra estremamente improprio perchè, se ci muovessimo nell'ambito del comma 2 dell'articolo 17 ricordato, dovremmo avere regolamenti che disciplinano le materie non coperte da riserva assoluta di legge, prevista dalla Costituzione, e per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Ora la coerenza tra la norma dell'articolo 17 che stiamo esaminando e l'articolo 17 della legge n. 400 del 1998 vi è soltanto per la parte finale del comma 2, cioè per quanto riguarda l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Per quanto invece riguarda le norme generali regolatrici della materia, in base alle quali dovrebbero intervenire i regolamenti, esse qui sono assenti; all'articolo 17, comma 3, del disegno di legge al nostro esame sono soltanto indicati i criteri e i principi ai quali debbono conformarsi i regolamenti emanandi. Vi è cioè una grande confusione, perchè non si dettano le norme generali regolatrici della materia, ma si indicano, sia pure molto vagamente e in modo del tutto insoddisfacente e labile, i criteri e i principi ai quali i regolamenti dovrebbero attenersi; si scambia cioè un regolamento per un decreto legislativo. Vi è quindi uno sconfinamento totale rispetto alla legge n. 400 del 1988 nella proposta che il Governo ci sottopone. Si tratta di una questione sulla quale il Senato dovrebbe riflettere perchè il richiamo dell'articolo 17 alla legge n. 400 del 1988 è assolutamente fuori luogo. Questo è il motivo per il quale, signor Presidente, chiediamo la soppressione dell'articolo 17, innanzi tutto per i commi 1, 2 e 3.

Tuttavia, l'articolo è composto anche dei commi 4, 5, 6 e 7, dei quali chiediamo la soppressione soprattutto per ragioni di merito, per la scelta legislativa operata, per la quale in realtà il ruolo della pubblica amministrazione viene stravolto. Praticamente il privato, senza autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso, o altro atto di consenso comunque denominato, potrà iniziare l'attività alla quale questi atti si riferiscono. L'amministrazione pubblica viene del tutto subordinata e il privato potrà intraprendere qualsiasi attività, in qualsiasi ambito.

Assisteremo ai dissesti più totali in vari settori di attività. È una norma estremamente pericolosa, questa indicata nel comma 4 dell'articolo 17, che peraltro si serve di espressioni che si presteranno alle più varie interpretazioni e apriranno contenziosi e contrasti infiniti.

Per esempio, cosa significa: «senza l'esperimento di prove a ciò destinate»? Ci sono disposizioni che veramente ribaltano il rapporto tradizionale tra cittadini e pubblica amministrazione. Tale rapporto non è certamente soddisfacente nei termini in cui si pone attualmente, certamente c'è l'esigenza di una profonda riforma del funzionamento della pubblica amministrazione e di un nuovo tipo di rapporto con i cittadini; ma a ciò non si può giungere attraverso una rinuncia

pressochè totale della pubblica amministrazione al ruolo che deve svolgere. Qui c'è il segno di una sfiducia completa da parte del proponente, cioè il Governo, nella possibilità effettiva di una riforma della pubblica amministrazione; si va verso una completa liberalizzazione nel senso che i più forti effettivamente riusciranno a fare quello che vorranno e difficilmente si potrà - come pure qui è ammesso - porre rimedio a posteriori a ciò che il privato forte potrà intraprendere.

È, quindi, una scelta estremamente pericolosa, quella operata dal quarto comma dell'articolo 17.

Quando poi arriviamo all'ultimo comma del medesimo articolo assistiamo di nuovo ad una manifestazione di sfiducia nella possibilità di creare nuovi rapporti, questa volta non tanto tra privati e pubblica amministrazione quanto tra enti pubblici, tra regioni e organi centrali, tra i vari livelli in cui si articola la vita istituzionale della Repubblica italiana.

Con questo articolo, in sostanza, quando si tratta di affrontare il problema di opere e lavori pubblici di amministrazioni statali, l'intesa prevista nell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 viene vanificata, annullata. Infatti, chiunque abbia una minima esperienza di queste cose - e non ho dubbi che qui vi siano moltissimi colleghi che hanno esperienza e competenza - sa benissimo che, per i vari passaggi e gli approfondimenti necessari per opere spesso di grandissima rilevanza, di grande impatto ambientale, per opere che comunque richiedono spesso un confronto democratico alla base del paese e fra le varie istituzioni, non si può contenere in un termine tassativo di sessanta giorni la possibilità di pervenire ad una intesa. Allora sarebbe più logico abolirla, se questa è la vera volontà del Governo, e dare un colpo aperto e non subdolo e sotterraneo al ruolo che regioni ed enti locali debbono svolgere nelle scelte fondamentali di opere importanti, sia pure di competenza delle amministrazioni statali.

Ecco quindi, signor Presidente e colleghi, le ragioni della nostra proposta di soppressione dell'intero articolo 17. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo, più che per una dichiarazione di voto, per una richiesta.

Vari punti di questo emendamento 17.3 sono ripresi anche in emendamenti di altri colleghi; fra l'altro, ho ascoltato il parere espresso dal relatore, il quale, mentre ha proposto di non approvare l'emendamento 17.3, su altri emendamenti, che bene riportano alcuni punti

presenti nel nostro emendamento ha espresso parere favorevole. Ora, per non pregiudicare le possibilità di votare, anche diversamente, su altri emendamenti recanti alcuni dei punti dell'emendamento 17.3, mi domando, in caso di reiezione di quest'ultimo, se vi sia preclusione degli emendamenti seguenti.

PRESIDENTE. Non c'è preclusione, senatore Marchetti: la reiezione dell'emendamento 17.3 non porta a preclusioni per gli altri emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, già nel corso della rapida illustrazione degli emendamenti di venerdì scorso avevo sottolineato la pericolosità di applicare la semplificazione delle procedure amministrative quando si tratti di sicurezza ambientale. La serie di emendamenti che il nostro Gruppo ha presentato è davvero eloquente al riguardo e pertanto la sottopongo all'attenzione dei colleghi.

Questo processo di semplificazione amministrativa dovrebbe riguardare, ad esempio, materie come l'autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi nonché la concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare. Anche se non possiamo essere in linea di massima contrari a procedure che accorcino in modo intelligente e trasparente certi procedimenti amministrativi, dobbiamo però prestare molta attenzione al settore di applicazione. La sicurezza ambientale è un campo estremamente spinoso e la storia recente del nostro paese lo ha dimostrato.

Ho notato con molta soddisfazione che il relatore si è espresso favorevolmente su diversi nostri emendamenti e pertanto richiamo su di essi il consenso dei colleghi di tutti i Gruppi, a partire dagli emendamenti 17.4 e 17.7, che trattano le materie che ho poc'anzi ricordato. Immaginate in particolare cosa potrebbe accadere dal punto di vista ambientale e della sicurezza di chi lavora sugli impianti mobili di perforazione in mare. Invito pertanto tutti ad esprimere un voto positivo su tali emendamenti.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, vorrei far rilevare all'Assemblea come si possa arrivare a situazioni estreme nel campo ambientale. Dobbiamo decidere se vogliamo sopravvivere o invece conservare sempre e

soltanto l'ambiente in una forma religiosa. Non è pensabile poter applicare sempre tutte le regolamentazioni, le cartacce e le procedure burocratiche. Il paese deve poter procedere e la legislazione italiana non può essere differente da quella degli altri paesi con cui ci dobbiamo confrontare. Pensate che abbiamo una disposizione di legge che riguarda la radioattività di talune scorie che, se applicata in forma corretta, non permetterebbe più lo smaltimento delle ceneri delle centrali termoelettriche semplicemente perchè il prodotto di concentrazione che deriva dalla combustione del carbone, pur essendo perfettamente naturale, non avrebbe più ragione di cittadinanza. È questo un classico esempio di quello che accade quando si affrontano i problemi unilateralmente e senza tener conto dell'impatto economico di eventuali prese di posizione.

La Lega Nord, pertanto, voterà contro l'emendamento 17.4. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.9.

PERUZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZA. Signor Presidente, esprimo il consenso del mio Gruppo sull'emendamento 17.9, al quale aggiungo la mia firma per sottolinearne ancor di più l'importanza nel momento in cui si riconosce la centralità del comitato di salvaguardia e si prende atto che in materia il comune di Venezia si è dato delle procedure che funzionano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2005, presentato dal senatore Covatta.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.12, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.13.

PERUZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole e chiedo che il mio nome venga aggiunto all'elenco dei presentatori.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione sia del relatore, sia del Ministro sul fatto che l'8 aprile di quest'anno è stato firmato un protocollo in materia tra il Ministro dell'ambiente, la regione Veneto, il comune e la provincia di Venezia. A me sembra che questo protocollo – che è stato il frutto di un lungo e paziente lavoro – verrebbe vanificato dalla proposta governativa.

Chiedo pertanto al Governo e al relatore di rivedere la loro posizione negativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.13, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

ABIS, *relatore*. Dobbiamo approvare l'emendamento 17.14, che è formulato in maniera più corretta.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione di controprova).

(La senatrice Rocchi tarda ad esprimere il proprio voto).

Dichiaro chiusa la votazione di controprova.

ROCCHI. Signor Presidente, non ho fatto in tempo a votare.

ABIS, *relatore*. La senatrice Rocchi è la presentatrice dell'emendamento.

PRESIDENTE. Occorre che sia più rapida. Bisogna rispettare il calendario che abbiamo fissato, altrimenti staremo qui anche domenica. Ho già dichiarato chiusa la votazione di controprova.

Non è approvato.

ROCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, non so se sia canonico quanto intendo dire; volevo solo esprimere il mio dispiacere per il fatto di non essere riuscita a votare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatrice Rocchi, ma è scaduto il tempo in cui è stato consentito a tutti di votare. Faccia perciò un *mea culpa*. (*Commenti del senatore Crocetta*).

Senatore Crocetta, in base ai risultati questo non cambia nulla. L'emendamento è stato respinto con una differenza di decine di voti.

Metto ai voti l'emendamento 17.14, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.15, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.40, presentato dal senatore Tabladini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.16, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.17.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, vorrei informare il signor Ministro che ho presentato questo emendamento perchè quel che mi preoccupa è che in qualche modo venga lesa l'autonomia regionale. Poichè si parla di compatibilità urbanistica (che, come è noto, è materia delegata alle regioni), ho presentato l'emendamento 17.17 nel timore che ho ora espresso.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, prendo la parola solo per assicurare il senatore Fabris che la delega riguarda la semplificazione e che è certamente da escludere, fra gli intendimenti del Governo, quello di modificare l'ordine delle competenze.

La semplificazione può essere attuata pur senza modificare l'ordine delle competenze.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, dopo la precisazione del Ministro ritiro l'emendamento 17.17.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, questo è un contributo al nostro lavoro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2003/1.

RIVIERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere ai presentatori di eliminare dall'emendamento in esame, sul quale avevo espresso parere favorevole, la frase: «(società di revisione professionisti singoli devono essere messi sullo stesso piano)». Inserire un concetto di questo genere è, sul piano legislativo, quanto meno poco elegante e mi sembra oltretutto superfluo rispetto al contenuto dell'emendamento.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con il relatore, anche perchè la frase a cui egli si è riferito contiene già un errore. Doveva infatti leggersi: «(società di revisione e professionisti singoli devono essere messi sullo stesso piano)». Per correggerlo definitivamente, eliminiamo questa frase.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2003/1, presentato dai senatori Pagliarini e Roveda, con la modifica testè proposta dal relatore e accolta dai presentatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2003.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.
Signor Presidente, per completezza il Governo, quale proponente, intenderebbe aggiungere il riferimento alla legge 28 febbraio 1968, n. 385, e alla legge 28 aprile 1971, n. 287, al quartultimo procedimento indicato nell'emendamento stesso: «Concessione per la costruzione di autostrade». Ciò solo allo scopo di dare completezza all'indicazione normativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2003, presentato dal Governo, con la modifica testè illustrata dall'onorevole Ministro, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2004, presentato dal senatore Covatta.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2006, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.21, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2006a, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2010, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2007, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.2008, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori, risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 17.2009, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.27, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.28, presentato dal senatore Tabladini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2011, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2002, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 17.2000/1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2012, nel nuovo testo, sostitutivo anche dell'emendamento 17.2012/1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.2000, nel nuovo testo.

Metto ai voti l'emendamento 17.33, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.34, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.2500 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2001, presentato dal senatore Fabris.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2014, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sportelli polifunzionali)

1. L'accesso ai servizi forniti dagli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, può avvenire mediante supporti informatici ovvero collegamenti telematici tra le amministrazioni interessate e gli utenti o le associazioni di utenti. Tale accesso sarà disciplinato con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.0.2000 (Nuovo testo)

PAVAN

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PAVAN. Signor Presidente, l'ho già illustrato il precedenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.2000, presentato dal senatore Pavan, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Prontuario terapeutico e prestazioni sanitarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

3. La riclassificazione di cui al comma 2 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 5 e 7. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 2 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE. Per l'anno 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, sono determinati in misura corrispondente al prezzo più basso risultante per prodotti similari ed inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità economica europea e, comunque, non superiore ai prezzi al 30 settembre 1993, ridotti del 5 per cento. Sono abrogate le disposizioni

che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera c), sono a totale carico dell'assistito.

6. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 i cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore ai sessanta anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 6 i cittadini esenti sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni.

8. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

9. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

10. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

11. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993,

n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 10 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con i seguenti:

«1. È abolita qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale e/o dalle strutture private con esso convenzionate. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Ministro della sanità, avvalendosi della Commissione unica del farmaco e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, provvede alla revisione del prontuario farmaceutico riclassificando i farmaci nelle seguenti tre fasce:

a) farmaci necessari la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata;

b) farmaci la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata, ma superflui o di conforto;

c) farmaci la cui efficacia non è stata rigorosamente scientificamente documentata, ma inutili o potenzialmente dannosi.

2. I farmaci di cui alla lettera a) del comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Per i farmaci di cui alla lettera b) del comma 1 gli utenti partecipano alla spesa nella misura del 30 per cento. I farmaci di cui alla lettera c) del comma 1 sono a totale carico dell'utente ed escono dalla produzione progressivamente entro tre anni. Tutti i farmaci sono confezionati per ciclo di cura. Per la prescrizione dei farmaci il medico si serve di ricette in duplice copia nelle quali possono essere prescritte anche più confezioni di farmaci diversi. Il medico conserva copia della ricetta in cui viene trascritta la diagnosi.

3. I medici di famiglia gestiscono le attività sanitarie a favore dei propri assistiti sulla base di un *budget* assegnato a ciascun medico calcolato sulla spesa media di un cittadino per la medicina di base nell'anno precedente, aumentata del tasso d'inflazione reale moltiplicato per il numero degli assistiti a carico, e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne.

4. I medici di famiglia che per due gestioni consecutive superano il *budget* prefissato sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

5. I medici di famiglia operano sulla base di protocolli di diagnosi e di cura elaborati dall'Istituto superiore di sanità che può avvalersi anche di esperti esterni individuati tra i medici di famiglia, gli specialisti convenzionati, i medici ospedalieri e cattedratici di varie discipline.

6. I medici di famiglia possono gestire nel loro ambulatorio le diverse fasi della prenotazione e della erogazione delle prestazioni di medicina specialistica avvalendosi di specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

7. Le unità sanitarie locali possono istituire servizi di prevenzione, terapia e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche proprie di differenti culture scientifiche mediche.

7-bis. Per l'assistenza farmaceutica gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa di lire 2.000.

7-ter. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, possono fissare la dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, e raggiungere il predetto obiettivo superando dapprima le convenzioni con le cliniche private; possono trasferire al contempo le risorse economiche recuperate per la costruzione e l'avvio di servizi e strutture per la deospedalizzazione e le residenze sanitarie assistite».

Conseguentemente sopprimere il comma 9, e, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini dell'imposta patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.1

PICCOLO, CROCETTA, SALVATO, MANZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale attualmente in vigore, fermi re-

stando i principi di efficacia e di economicità richiamati nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali ed i prodotti galenici:

- a) indirizzati alla guarigione o la soppressione di malattie clinicamente rilevanti;
- b) dotati di efficacia rigorosamente dimostrata sulla base di indici clinici principali;
- c) economicamente convenienti rispetto ad altri con indicazioni terapeutiche sovrapponibili».

18.2

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci di comprovata efficacia clinica specificamente destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti e non suscettibili di usi incongrui, a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
- b) farmaci di comprovata efficacia clinica e destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti ma suscettibili di usi incongrui, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito e assoggettati a meccanismi di responsabilizzazione dei medici alla determinazione della spesa farmaceutica;
- c) farmaci privi delle caratteristiche indicate nelle lettere a) e b), compresi i farmaci destinati a patologie minori e quelli proposti per il trattamento di supporto di disturbi anche rilevanti ma per i quali la scienza medica non offre rimedi terapeutici incontestabilmente validi, prescrivibili a totale carico del cittadino».

18.3

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, nell'alea, dopo le parole: «30 giugno 1993, n. 266», inserire le seguenti: «previa sua integrale ricostituzione».

18.2000

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI,
MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISERVILLE,
MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 2, nell'alea dopo la parola: «procede», aggiungere le altre: «secondo gli indirizzi espressi dal Ministro della sanità».

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione unica del farmaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 1994, presenta al Ministro della sanità una relazione sull'attività svolta, in particolare sui criteri adottati per la riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici. Il Ministro della sanità trasmette la relazione al Parlamento».

18.2005

CARRARA

Al comma 2, nell'alinnea, sopprimere le parole da: «delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1,» fino alla fine del comma e aggiungere le parole: «secondo la direttiva CEE. La Commissione unica del farmaco identifica la lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale. Tale lista sarà articolata in base ai seguenti criteri:

a) farmaci di comprovata efficacia clinica per la cura delle malattie clinicamente rilevanti, compresi i farmaci orfani;

b) farmaci di comprovata efficacia clinica suscettibili di iperconsumo. I farmaci rispondenti al criterio a) sono a totale carico del S.S.N.; i farmaci rispondenti al criterio b) sono assoggettati ad un ticket moderatore non superiore al 20 per cento del loro prezzo, con esclusione degli indigenti, dei pensionati sociali e al minimo e degli invalidi gravi. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite da leggi nazionali in materia di sorveglianza e controllo, istituiscono particolari misure di monitoraggio sul consumo dei farmaci, coinvolgenti i soggetti interessati: USL, farmacie, medici prescrittori. Assumono provvedimenti di contenimento ed eliminazione di eventuali fenomeni di abuso tramite l'introduzione del sistema di budget per i medici di base, la definizione di protocolli terapeutici concordati con gli ordini dei medici ed infine attivando sanzioni amministrative di fronte a reiterate evasioni dei succitati vincoli. Il Ministero della sanità elabora, d'intesa con la C.U.F., criteri di redazione di uno strumento informativo sul farmaco rivolto ai medici prescrittori, improntato a rigore scientifico e ad indipendenza di informazione».

18.2006

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STÈFANO, TORLONTANO, ZUFFA

Al comma 2 sostituire le lettere, a), b) e c) con le seguenti:

a) farmaci necessari la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata;

b) farmaci la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata, ma superflui o di conforto;

c) farmaci la cui efficacia non è stata rigorosamente scientificamente documentata, ma inutili o potenzialmente dannosi.

18.2007

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCETTA,
MANNA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) farmaci essenziali selezionati sulla base di criteri di efficacia clinica dimostrata;».

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di rilevante interesse terapeutico».

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale e saranno erogati a tutti coloro che da ricetta medica potranno comprovare la necessità della somministrazione e la durata di questa. I farmaci di cui alla lettera b) sono a totale carico dell'assistito. Non potranno usufruire della gratuità dei farmaci gli assistiti con un reddito annuo superiore a 100 milioni».

Sopprimere il comma 7.

18.2003

GUALTIERI, COVI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.2009

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCETTA, MANNA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 31 dicembre 1993 il CIP sulla base della verifica dei parametri (impatto economico, investimenti, esportazioni, costi di avviamento, ecc.), in base ai quali sono stati definiti i prezzi dei farmaci in applicazione del metodo approvato con provvedimento CIP del 2 ottobre 1990 numero 29, provvede d'ufficio alle conseguenti riduzioni in modo proporzionale dei prezzi e comunque in misura non inferiore al 5 per cento rispetto ai prezzi del 30 settembre 1993. Dal 1° gennaio 1994 il Ministero dell'industria, attraverso l'osservatorio dei prezzi, ricevuta dal Ministero della sanità la lista dei farmaci del S.S.N., redatta dalla C.U.F., individua il prezzo più basso tra i farmaci dotati di efficacia terapeutica sovrapponibile, per dose terapeutica giornaliera per ciclo terapeutico. Le specialità medicinali dovranno di norma essere confezionate in funzione del ciclo terapeutico. Detto prezzo costituisce il prezzo di riferimento ai fini dell'onere a carico del S.S.N. Le specialità medicinali che non si adeguano al prezzo determinato dalla Commissione unica per il farmaco sono escluse dalla lista dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale».

18.2010

CHIARANTE, BETTONI BRANDANI, SPOSETTI,
TORLONTANO, BRESCIA, STÈFANO, ZUFFA

All'emendamento 18.2011, al comma 4, dopo le parole: «la media dei prezzi», inserire le seguenti: «a ricavo industria»; e sostituire le parole: «e, comunque, non superiore ai prezzi al 30 settembre 1993, ridotti del 5 per cento. I prezzi dei prodotti galenici, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, saranno ridotti del 10 per cento rispetto a quelli praticati al 30 settembre 1993», con le altre: «; se inferiori, l'adeguamento decorrerà a partire dal 1° gennaio 1995 e non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza».

18.2011/1

PERINA, ZOTTI

All'emendamento 18.2011, sopprimere le parole da: « e comunque» fino alle parole: «5 per cento».

18.2011/2

MANARA, SPERONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti simili o inerenti al medesimo principio, nell'ambito della Comunità economica europea e, comunque, non superiore ai prezzi al 30 settembre 1993, ridotti del 5 per cento. I prezzi dei prodotti galenici, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, saranno ridotti del 10 per cento rispetto a quelli praticati al 30 settembre 1993. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al Comitato interministeriale prezzi (CIP) competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali».

Conseguentemente al comma 7, all'ultimo periodo, dopo le parole: «i cittadini esenti», aggiungere le seguenti: «, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e dei grandi invalidi per servizio,».

18.2011

PAVAN, INNOCENTI, CARLOTTO, DI STEFANO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici» inserire le seguenti: «esclusi i medicinali da banco di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 539».

18.2012

GIORGI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ridotti del 5 per cento».

18.2013

MANARA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa per ricetta di lire 4.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b), è dovuta, oltre la corresponsione di una quota fissa per ricetta di lire 4.000, una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascuna confezione. Tale partecipazione è dovuta da tutti i cittadini; sono soppresse a

tal riguardo tutte le esenzioni per reddito, patologia o età. Entro il 30 giugno 1994 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire forme particolari di sorveglianza sulla appropriatezza delle utilizzazioni e sul contenimento dei consumi dei farmaci inclusi nella classe di cui al comma 2, lettera b), mediante strumenti di responsabilizzazione dei medici prescrittori rispetto alla determinazione della spesa farmaceutica».

18.17

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 5, sopprimere le parole: «con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000».

Consequentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96».

18.2014 (Nuovo testo)

MANARA

Al comma 5, sostituire le parole: «lire 5.000», con le altre: «lire 2.000», e le parole: «del 50 per cento» con le altre: «del 30 per cento».

Consequentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.2015

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCETTA, MANNA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.2016

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCETTA, MANNA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le regioni fissano in base a protocolli diagnostici e terapeutici assunti con le organizzazioni sindacali mediche di categoria più rappresentative e la Federazione degli ordini, il pacchetto di prestazioni di cittadinanza relative alla specialistica e alla diagnostica a totale carico del Servizio sanitario nazionale, riservandosi di fissare per le richieste in eccedenza un *ticket* moderatore non superiore al 30 per cento del costo delle prestazioni e un tetto massimo di spesa per il concorso da parte dei cittadini. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dal *ticket* moderatore di cui sopra, i

cittadini indigenti, i disoccupati, titolari di pensioni sociali e al minimo, gli invalidi con invalidità superiore al 67 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per l'anno 1994 le autorizzazioni per l'acquisto di beni e servizi del Servizio sanitario nazionale sono ridotte rispetto alla spesa risultante a consuntivo nel 1993 in misura pari al 10 per cento. I contratti di fornitura di beni e servizi devono prevedere una dilazione di pagamento non superiore a 90 giorni. Le regioni costituiscono "fondi di rotazione per l'acquisto di beni e servizi" alimentati con versamenti trimestrali pari al 25 per cento degli esborsi per beni e servizi accertati a consuntivo nell'anno precedente».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,» sono soppresse le parole: "e fino al limite di lire 100.000.000 annue,".

18.2017

SPOSETTI, BETTONI BRANDANI, BRESCIA,
TORLONTANO

Al comma 6, sostituire le parole: «di lire 100.000», con le altre: «di lire 25.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.2018

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCETTA, MANNA

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.2019

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCETTA, MANNA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In considerazione della inclusione nella classe di cui al comma 2, lettera a), di tutti i farmaci specificamente destinati al controllo o alla guarigione di malattie rilevanti, anche croniche, sono abrogate le disposizioni concernenti le esenzioni dalla quota di partecipazione alla spesa per i soggetti affetti dalle forme morbose di cui al decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni».

18.26

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 7, sopprimere le parole: «Per l'assistenza farmaceutica i cittadini esenti sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000».

Consequentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

18.2020 (Nuovo testo)

MANARA

Al comma 7 sostituire le parole: «lire 5.000» con le altre: «lire 2.000».

Consequentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.2021

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCETTA, MANNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono altresì esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6, i cittadini il cui nucleo familiare abbia un reddito inferiore ai 18 milioni annui. La certificazione per la suddetta esenzione

viene rilasciata a richiesta degli interessati dal comune di residenza previa verifica presso i competenti uffici distrettuali delle imposte».

Conseguentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

18.2001

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 30 novembre 1994, il Governo di concerto con la Conferenza Stato-regioni, nell'ambito della revisione delle tariffe, aggiorna il Nomenclatore Tariffario per protesi ed ausili in ottemperanza all'articolo 7 della legge n. 104 del 1992, tenendo conto del criterio della personalizzazione e dell'equità sociale, assegnando alle regioni il potere di rendere flessibili ed adeguati in quantità e qualità gli *standard* nazionali, eliminando i tetti di spesa e le restrizioni alla qualità delle protesi che devono essere collegate, al contrario, ad un effettivo progetto terapeutico di cui devono essere responsabilizzati gli esperti del servizio protesico pubblico».

18.2022

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, TORLONTANO

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

18.2023

MANARA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, possono fissare la dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, e raggiungere il predetto obiettivo superando dapprima le convenzioni con le cliniche private; possono trasferire al contempo le risorse economiche recuperate per la costruzione e l'avvio di servizi e strutture per la deospedalizzazione e le residenze sanitarie assistite».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

18.2024

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROCCETTA, MANNA

Al comma 9, sostituire le parole: «è fissata in 5,5 posti letto», con le seguenti: «È fissata in 6,5 posti letto».

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

18.2025 (Nuovo testo)

MANARA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «e lo 0,5 per mille per i malati cronici non più autosufficienti».

18.2002

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

18.2026 (Nuovo testo)

MANARA

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 40 sostituire le parole: «6700 miliardi» con le altre: «7225 miliardi».

18.2027

COMPAGNA

Sopprimere il comma 10.

18.2004

COMPAGNA

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «150.000.000 annui» con le seguenti: «250.000.000 annui».

18.47

DIONISI, GRASSANI, SALVATO, CROSETTA, MANNA

Al comma 10, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1994»; sopprimere il secondo periodo e il terzo periodo.

18.2028

FABRIS, INNOCENTI, GUZZETTI, RICCI,
SCHEDA, MINUCCI DARIA

Al comma 10, secondo periodo sostituire le parole: «del 5,6 per cento» con le seguenti: «del 4,0 per cento».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

18.2029 (Nuovo testo)

MANARA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-bis. Per gli anni 1994, 1995 e 1996 il 70 per cento dello stanziamento di parte capitale del Fondo sanitario nazionale è destinato dalle regioni all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifico sanitarie».

18.2030

BETTONI BRANDANI, BRESCIA

Successivamente, è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «5.000» con l'altra: «6.000».

Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, se di sesso maschile, e ai cinquantasei anni se di sesso femminile».

18.2050 (Sostituisce parte dell'emend. 10.2017)

MARINUCCI MARIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CROCETTA. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista si illustrano da sè.

ROCCHI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

POZZO. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal Gruppo del MSI-DN si illustrano da sè.

* ZUFFA. Signor Presidente, con l'emendamento 18.2006 affrontiamo il problema della classificazione dei farmaci sulla base della loro efficacia ai fini della decisione di quanti dovranno essere a carico del Servizio sanitario nazionale e di quanti dovranno invece essere pagati dai cittadini.

Vorrei fare una premessa. In questo momento stiamo affrontando una questione politica assai scottante: i cittadini si interrogano sui rischi per la propria salute prodotti paradossalmente da alcuni farmaci. Riteniamo che tale questione debba essere risolta rapidamente con serietà e responsabilità. Tuttavia, proprio alla luce dell'allarme e delle inquietudini generati, la questione della classificazione dei farmaci assume un rilievo particolare non soltanto sul piano economico: tale questione deve porsi, a nostro avviso, in termini di autorità e di credibilità politica, essendo questa una condizione fondamentale per ristabilire un rapporto di fiducia con i cittadini. Essi devono essere convinti che si tutela la loro salute, che i prezzi dei farmaci non sono artatamente gonfiati (per cui si deve rapidamente intervenire in proposito) e che il Servizio sanitario nazionale si fa interamente carico delle loro reali esigenze sanitarie.

Pertanto, riteniamo essenziali l'autorità e la credibilità dell'organismo preposto alla classificazione dei farmaci e anche alla previsione del regime dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale e di quelli che non lo sono.

Vorrei ricordare all'Assemblea l'approvazione di una nostra proposta volta a prevedere l'istituzione di un organismo della massima

autorevolezza scientifica, senza alcuna commistione gestionale, al fine di risolvere tale questione. L'emendamento 18.2006 da noi presentato prevede il superamento dell'attuale Commissione unica del farmaco, istituita dal Ministero, che, indipendentemente dalla buona volontà e da alcuni suoi atti significativi, non ha la necessaria credibilità per effettuare la delicata operazione di classificazione dei farmaci in quanto non rompe con i vecchi meccanismi istituzionali.

Per noi questa è una premessa assai importante, perchè - voglio ribadirlo ancora una volta - la questione che si pone è quella dell'autorità politica nei confronti dei cittadini.

Il nostro emendamento propone di superare il sistema di classificazione stabilito dal disegno di legge in discussione. Quest'ultimo prevede una lista di farmaci essenziali, piuttosto ristretta, a carico del Servizio sanitario nazionale e una lista di farmaci di rilevante interesse terapeutico, presumibilmente abbastanza ampia, gravati dal pagamento di un *ticket* del 50 per cento; si propone inoltre un'esenzione per fasce d'età, cioè per i bambini di età inferiore ai dieci anni e per gli anziani di età superiore ai sessanta anni. Ribadiamo con forza che questo, a nostro avviso, non è un criterio condivisibile, perchè significa che il Sistema sanitario pubblico si fa garante della fascia di bisogni sanitari cronici (rappresentata dagli anziani), mentre si rinuncia ad intervenire preventivamente sulle patologie acute al fine di ridurre poi la cronicità di talune di esse.

Di fatto, con tale impostazione si coprono soltanto i bisogni più urgenti e non si fa fronte alle reali esigenze e nel contempo emerge anche una grave ingiustizia: rimanendo scoperta gran parte delle necessità, si richiede ai cittadini una compartecipazione alla spesa alquanto consistente, e sono chiamati a partecipare alla spesa anche gli indigenti, i disoccupati e i pensionati di età inferiore ai sessanta anni (che per lo più sono donne); cioè, ancora una volta si colpiscono le fasce più deboli economicamente.

Con l'emendamento 18.2006, da noi presentato, si propone un sistema radicalmente diverso: una «ripulitura» delle liste dei farmaci (e sempre più questa si rivela come un'esigenza ormai improcrastinabile, proprio alla luce dell'allarme di cui parlavo prima) e una lista di farmaci effettivamente utili e necessari interamente coperti dal Servizio sanitario nazionale.

L'altra novità che proponiamo è la previsione di una serie di controlli sull'abuso di farmaci, che coinvolge in prima istanza i medici. Riteniamo che questo sia importante perchè è anche una grande ingiustizia che i cittadini siano chiamati a pagare sulla base di prescrizioni fatte dai medici, quindi senza nessuna effettiva possibilità di controllo e di contrattazione anche con il medico. Questi controlli ci sembrano importanti e ci sembrano il punto più qualificante dell'emendamento che proponiamo. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

COVI. Do per illustrato l'emendamento 18.2003.

CHIARANTE. Do per illustrati gli altri emendamenti presentati dal Gruppo del PDS.

* PERINA. Signor Presidente, l'emendamento 18.2011/1 si propone di fare chiarezza rispetto al testo della Commissione, in quanto quest'ultimo non tiene conto delle differenze economiche, strutturali e legislative che esistono a livello della CEE; ad esempio, in molti paesi mancano i brevetti dei farmaci, con un sistema di produzione di farmaci-copia.

Parlando di farmaci, il clima è effettivamente quello che porta alla penalizzazione e alla sfiducia nei confronti del farmaco in genere, ma le distorsioni di un sistema non possono essere corrette se non con procedure trasparenti. E allora questo emendamento serve ad introdurre criteri di trasparenza per salvaguardare, da una parte, i livelli degli assistiti e dall'altra, per evitare che l'industria farmaceutica nazionale, già in crisi, subisca una trasformazione e da industria diventi un semplice organo di distribuzione di farmaci prodotti in altri paesi. Il nostro emendamento, parallelamente al discorso della riclassificazione dei farmaci, come è previsto nell'articolo 18 al nostro esame, può portare veramente ad un riequilibrio sia in ordine ai costi dei farmaci, sia in ordine ad un criterio univoco che conduca una volta per tutte a una parametrizzazione equa e corrispondente al sistema vigente nella media europea.

MANARA. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

PAVAN. Signor Presidente, l'emendamento 18.2011 si propone di modificare il testo approvato in Commissione, facendo riferimento alla media dei prezzi risultanti per prodotti simili in Europa e non al prezzo più basso, pur mantenendo la riduzione del 5 per cento dei prezzi in vigore al 30 settembre del 1993. Esso inoltre propone una riduzione del 10 per cento dei prezzi dei prodotti galenici.

* MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 18.2050. Come è a lei noto, e come sa sicuramente molto bene il Parlamento, nella legge finanziaria di quest'anno molto opportunamente si è ritenuto di non fare riferimento alle fasce di reddito, ma alle fasce di età. Credo che questa sia stata una scelta molto corretta, perchè ha cancellato una volta per sempre il pericolo di una sanità a due velocità: una pubblica, marginale, per i poveri e una privata, per i ricchi, evidentemente meglio finanziata.

Però, era immediatamente apparso il rischio che agli ultrasessantenni, che fino ad oggi dovevano utilizzare i bollini se percettori di una pensione inferiore ai 16 milioni annui, se soli, o di 22 milioni, se coniugati, potesse accadere, dal 1° gennaio, di dover pagare integralmente i farmaci, e cioè di non poter avere neanche diritto ai bollini.

In Commissione bilancio il ministro Garavaglia - la ringraziamo ancora - ha accolto una proposta della Commissione sanità e ha portato a sessant'anni l'età per l'esenzione. L'emendamento 18.2050 tiene conto del fatto che gli uomini vanno in pensione a sessant'anni e le donne, invece, a 56 anni. Questo vuol dire che una donna, dai 56 anni in avanti, può trovarsi ad essere pensionata e a percepire una pensione molto modesta e, tuttavia, a non aver diritto all'esenzione.

Apprezzerai molto se venisse accolta questa proposta, perchè sarebbe un modo per conservare alle donne di 56 anni e oltre la stessa esenzione di cui stanno godendo adesso, sia pure con i bollini, e di vederle equiparate gli uomini, che godono invece della pensione a 60 anni.

COMPAGNA. Gli emendamenti 18.2027 e 18.2004 si illustrano da sè.

FABRIS. L'emendamento 18.2028 si illustra da sè.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame di precedenti emendamenti, dichiaro inammissibili gli emendamenti 18.2005, 18.2001, 18.2023, 18.2004, 18.2027, 18.2028, 18.2011/1 e 18.2011/2.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.2000, 18.2006, 18.2007, 18.2003, 18.2009, 18.2010 e 18.2012.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.2011, propongo al presentatore la seguente modificazione: al posto della dizione: «nell'ambito della Comunità economica europea» dovrebbe essere indicato: «nell'ambito dei tre paesi con maggiore popolazione della Comunità economica europea (Germania, Francia, Regno Unito)». Se venisse accolta questa proposta di modifica, il parere sarebbe favorevole.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.2013, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.17, 18.2015, 18.2016, 18.2017, 18.2018, 18.2019, 18.26, 18.2021, 18.2022, 18.2024, 18.2002, 18.2026, 18.47 e 18.2030. Riguardo all'emendamento 18.2050, mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Qualche parere è stato saltato, onorevole relatore. Dovrebbe esprimere il suo parere sull'emendamento 18.2020, presentato dal senatore Manara.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Poi c'è l'emendamento 18.2025, presentato sempre dal senatore Manara (lei lo aveva un po' ostracizzato, il senatore Manara...).

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Poi c'è l'emendamento 18.2029, ancora presentato dal senatore Manara.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.2000, 18.2006, 18.2007, 18.2003, 18.2009 e 18.2010.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.2011, il Governo si riserva di proporre una modifica ai proponenti.

Espriamo poi parere contrario sull'emendamento 18.2012 e parere favorevole sull'emendamento 18.2013.

Inoltre, esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.17, 18.2015, 18.2016, 18.2017, 18.2018, 18.2019, 18.26, 18.2021, 18.2022, 18.2024, 18.2025, 18.2002, 18.47, 18.2030, 18.0.200/1 (che è in corso di presentazione) e 18.2050.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Intervengo molto brevemente, signor Presidente e onorevoli colleghi. Cerco così di sfruttare il tempo risparmiato non illustrando gli emendamenti.

Raccomando ai colleghi di prendere in seria considerazione questo nostro emendamento e ovviamente di approvarlo, perchè crediamo con esso di disegnare una politica sanitaria diversa da quella del Governo, capace di coniugare il necessario contenimento della spesa con una maggiore efficienza e con la garanzia per tutti i cittadini di esercitare al meglio il diritto alla salute.

Questo nostro emendamento riassume un po' tutta la posizione di Rifondazione comunista e in qualche modo, nelle motivazioni che addurrò per sostenerlo, sono da riconoscere implicitamente le critiche che muoviamo alla manovra del Governo.

Riteniamo che debba essere abolita qualunque partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria non in base a una posizione demagogica o massimalistica, ma perchè crediamo sinceramente che, modificando alcuni nodi strutturali della spesa, si possa cambiare disegno ad un'organizzazione sanitaria che si è caratterizzata per l'ispirazione consumistica. Conseguentemente all'abolizione di ogni partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, vanno modificate la politica dei farmaci e le modalità della prescrizione; va introdotto il *budget* per i medici, soprattutto per quelli di famiglia; va avviata una pratica sanitaria scientificamente più corretta rispetto a quella odierna, che si avvalga di protocolli di diagnosi e di cura; vanno introdotti servizi di prevenzione, terapia e riabilitazione che si avvalgano di diverse metodologie e pratiche proprie delle differenti culture scientifiche mediche dominanti nell'Occidente; va previsto un *ticket* moderatore che sia veramente tale, come quello, che proponiamo, di 2.000 lire per ogni prestazione farmaceutica; va ridotto il costo-letto, invertendo una cultura che è stata fino ad oggi dominante.

Vorrei poi svolgere una brevissima considerazione sulla tematica dei farmaci che sta allarmando l'opinione pubblica. Negli ultimi giorni abbiamo assistito non soltanto agli scandali e ai risultati delle indagini della magistratura, specialmente di quella di Napoli, che hanno coinvolto illustri personaggi del Ministero della sanità (non voglio ripetere quanto è stato già più volte ricordato in quest'Aula), ma anche ad alcune prese di posizione della CGIL, che ha denunciato all'opinione pubblica la permanenza in commercio di farmaci pericolosi e cancerogeni. Bene ha fatto la CGIL a porre tale questione, già sollevata dalla

magistratura di Torino con indagini che risalgono al 1984, ma probabilmente una maggiore cautela da parte dei mezzi di informazione avrebbe comportato la maturazione di una coscienza critica nei cittadini senza la creazione di quell'allarme ingiustificato che si è diffuso nell'opinione pubblica del nostro paese. Quando si parla di farmaci, infatti, bisogna essere consapevoli che quando essi sono realmente efficaci possono anche essere dannosi in alcune situazioni e che quindi ogni volta è necessaria una valutazione dell'uso delle sostanze a scopo terapeutico e diagnostico, valutazione che è lasciata sempre alla coscienza dei medici e che attiene al rapporto tra il beneficio che si può trarre dall'uso del farmaco e il danno potenziale che esso può provocare.

So che la Commissione unica del farmaco - che ha completato il suo lavoro di esame di questa delicata vicenda stamattina - ha deciso di non eliminare dal prontuario questi farmaci. Nella misura in cui la Commissione unica del farmaco ha assunto responsabilmente questa decisione, condividiamo un tale atteggiamento ritenendo tuttavia che si tratti di un punto di partenza. Con ciò non vogliamo criticare la CGIL che ha fatto quello che avrebbe fatto qualunque altro organismo di tutela degli interessi dei cittadini.

Da qui dobbiamo partire affinché si crei nel nostro paese una educazione sanitaria capace di mettere i cittadini in grado di distinguere tra bisogni reali ed uso delle risorse del Servizio sanitario come servizio di conforto psicologico (nonostante tutti sappiamo che anche di questo c'è necessità).

Noi criticiamo il fatto che nella politica farmaceutica prospettata dal Governo si siano creati dei vincoli di carattere economico e finanziario per la Commissione unica del farmaco, che in qualche modo porteranno ad un lavoro non libero da condizionamenti da parte di un organismo che si deve ispirare soltanto a criteri di utilità per la salute dei cittadini e a rigorosi criteri scientifici.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue DIONISI). Noi non condividiamo l'abolizione del prontuario farmaceutico e la classificazione delineata dal Governo. Proponiamo che i farmaci vengano distinti in tre fasce: la fascia A, ovvero farmaci la cui efficacia sia stata rigorosamente e scientificamente documentata; la fascia B, farmaci la cui efficacia sia stata scientificamente documentata ma che comunque possono essere considerati superflui o di conforto; la fascia C, farmaci la cui efficacia non sia stata rigorosamente e scientificamente documentata, perciò inutili o potenzialmente dannosi. Riteniamo che i farmaci appartenenti alla prima fascia debbano essere a totale carico del Servizio sanitario; per quelli della seconda fascia dovrebbe prevedersi una partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, pari al 30 per cento; quelli della terza fascia, infine, riteniamo che debbano essere a totale carico degli utenti e che il

ritiro di questi farmaci dal mercato debba avvenire in un arco di tempo di tre anni, anche al fine di evitare le ripercussioni negative che una drastica riduzione delle specialità in commercio potrebbe avere sulla produzione delle stesse e quindi, indirettamente, sui posti di lavoro.

Voglio soffermarmi un momento sulla questione della riduzione di 28.000 posti-letto negli ospedali. Riteniamo condivisibile questa misura, purchè tale riduzione si accompagni ad un potenziamento dei servizi ambulatoriali e territoriali e purchè, signor Ministro, si cominci a tagliare i posti-letto partendo dal superamento delle convenzioni con le case di cura private.

Ritengo infatti che prima di tagliare i posti-letto degli ospedali pubblici debbano essere superate le convenzioni con le case di cura private, partendo da una verifica dei contratti di lavoro per i pubblici dipendenti e di tutti quei parametri che fanno dell'ospedale una struttura sanitaria sicura ed efficiente, laddove molto spesso ciò non può dirsi delle case di cura private.

Solo per scrupolo abbiamo previsto una copertura finanziaria alle nostre proposte emendative, in quanto riteniamo che introducendo queste misure non solo non si avrebbe una maggiore spesa, ma si potrebbe realizzare un risparmio di alcune migliaia di miliardi. Valga un esempio per tutti: per i farmaci, nel nostro paese vi è una spesa di circa 200.000 lire *pro capite* ogni anno; in Inghilterra la spesa *pro capite* supera di poco le 100.000 lire, mentre sappiamo che in Giappone tocca quasi il mezzo milione. Se diffondessimo comportamenti corretti sia da parte dei consumatori sia da parte di coloro che prescrivono i farmaci, potremmo diminuire di molto la spesa nel settore delle prestazioni sanitarie.

Ho tuttavia l'impressione che non vogliate accogliere - e me ne dispiace ovviamente - queste nostre proposte perchè, malgrado alcuni segni di buona volontà e alcuni sforzi da parte del Ministro, mi sembra che intendiate ancora garantire delle nicchie di profitto a *lobbies* e corporazioni che condizionano fortemente la spesa sanitaria nel nostro paese. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2000, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 18.2005 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2006.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, l'emendamento in esame si ricollega a quelli successivi riguardanti il regime dei prezzi.

Quando ci accingiamo a votare norme che incidono in tale materia dobbiamo sapere alcune cose, e in primo luogo che la situazione italiana non si colloca al di fuori di quella europea. Esistono impegni precisi assunti per il prossimo futuro dalla Comunità economica europea per arrivare ad una politica comune del farmaco.

Ciò significa da un lato la costituzione di un'Agenzia per una registrazione dei farmaci basata su criteri di qualità, di scientificità e di prevalenza della valutazione scientifica, e dall'altro lato l'adozione di un sistema unico dei prezzi, in ossequio appunto alla direttiva CEE sulla trasparenza, già in vigore, la quale prevede una nuova impostazione del prezzo dei farmaci nei vari paesi e una diversa fissazione delle quote di partecipazione dell'assistito.

Le direttive e gli impegni della Comunità economica europea derivano da un'indagine conoscitiva condotta anche in Italia dalla CEE stessa; un'indagine a cui l'Italia non ha mai risposto nel senso che non ha ottemperato alle richieste della Comunità tendenti alla omogeneizzazione della politica del farmaco, ivi compreso il regime dei prezzi.

Questa indagine della CEE ha evidenziato che l'introduzione di un prezzo libero dei farmaci in Italia di fatto aumenterebbe la spesa farmaceutica. La liberalizzazione del prezzo sulla media CEE era l'originaria proposta del Governo, con l'adeguamento passivo, entro i limiti fissati, da parte dell'industria.

La Germania prima di noi ha perseguito la strada della liberalizzazione del prezzo dei farmaci, ma in questi ultimi anni è tornata rapidamente sui suoi passi perchè tale scelta ha comportato un aumento enorme della spesa farmaceutica. Recenti articoli pubblicati in Germania hanno sottolineato che in questo settore si è registrata un'inversione di rotta rapidissima, in primo luogo eliminando la liberalizzazione, ed in secondo luogo imponendo controlli severissimi e penalizzanti per gli ordinatori di spesa, cioè i medici, i quali addirittura devono pagare i rimborsi di tasca propria (ma lasciamo stare questo punto).

Indubbiamente il regime dei prezzi amministrati, attualmente adottato in Italia, deve essere superato, perchè si è prestato a grandi collusioni che oggi ci troviamo a dover denunciare. Il prezzo sorvegliato però non esiste: di fatto è un'innovazione, perchè nei trattati di economia non esiste il prezzo sorvegliato, bensì regimi diversi di prezzi. In Inghilterra, ad esempio, si ha il prezzo controllato attraverso il controllo del profitto dell'industria farmaceutica.

Quando si propone la media CEE (mi riferisco ai successivi emendamenti), anche se ovviamente dal punto di vista matematico una simile media si può calcolare, essa in pratica non significa nulla: in quanto ogni paese ha un diverso metodo di determinazione del prezzo, che risponde a dinamiche interne di quel paese e a rapporti di quel paese con l'industria, con il cittadino, con il Servizio sanitario nazionale.

Noi proponiamo invece un prezzo di riferimento. Siccome lo Stato è il maggiore acquirente, tramite il Servizio sanitario nazionale, e garantisce un'ampia fetta di mercato per i farmaci che include nella sua lista la contrattazione che lo Stato può fare è prevedere che per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale si adotti il prezzo più basso sul mercato.

Lo scandalo, onorevoli colleghi, non è dovuto soltanto al fatto che almeno i primi venti prodotti più venduti in Italia hanno un prezzo superiore a quello che mediamente si registra nei paesi della CEE, ma soprattutto al fatto che in Italia prodotti identici hanno prezzi assai diversi fra loro (la differenza di prezzo può raggiungere il 40 per cento).

Dobbiamo porre fine a questo scandalo e pertanto proponiamo di votare a favore dell'emendamento 18.2006, da noi presentato, e di respingere la proposta emendativa presentata dal senatore Pavan, modificata su invito dei relatori. *(Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2006, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato, dispongo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2007, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2003, presentato dal senatore Gualtieri.

Non è approvato.

SARTORI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2009, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2010.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, in questa dichiarazione di voto mi rifaccio a quella che ho già svolto relativamente all'emendamento sul prezzo dei farmaci. Propongo infine una modifica tendente a sopprimere le parole «determinato dalla Commissione unica per il farmaco», perchè non è quest'ultima che determina il prezzo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento, come modificato.

RIVIERA, *relatore*. Il parere del relatore è comunque contrario.

GARAVAGLIA, *ministro della sanità*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2010, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori, come testè modificato.

Non è approvato.

BRESCIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2011, che il Governo ha chiesto di modificare. Invito il Ministero a chiarire la posizione del Governo.

GARAVAGLIA, *ministro della sanità*. Signor Presidente, il Governo poco fa, per voce del ministro Cassese, aveva detto che si sarebbe rimesso all'Assemblea sull'emendamento 18.2011, purchè il testo venisse modificato. Pertanto vorrei conoscere l'esatta formulazione dell'emendamento, altrimenti non posso esprimere alcun parere.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, intervengo per apportare una piccola modifica a questo emendamento. Il testo originario prevedeva che la riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci al 30 settembre 1993 si limitasse al 1994, non a decorrere dal 1994. Propongo, pertanto, di aggiungere dopo la parola «comunque», le altre «per il 1994». Accolgo poi la modifica proposta dal relatore in precedenza.

PRESIDENTE. Il senatore Pavan ha proposto una modifica al suo emendamento.

Chiedo al relatore e al Governo se confermano il loro parere favorevole all'emendamento.

RIVIERA, *relatore*. Sì, certo.

GARAVAGLIA, *ministro della sanità*. Esprimo parere favorevole.

SPOSETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Signor Presidente, ritengo opportuno che rimanga a verbale che le posizioni del Governo su questo aspetto sono molteplici: due per l'Aula, due per la stampa e due per le riunioni della Commissione.

Se il Ministro della sanità esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2011 del collega Pavan e anche sull'emendamento 18.2013 del senatore Manara ciò significa che intende cancellare la riduzione del 5 per cento. (*Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro della sanità. Ne ha facoltà.

* GARAVAGLIA, *ministro della sanità*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a raccogliere la sfida del senatore Sposetti perchè ho delle annotazioni sul testo a mia disposizione.

Sul testo originario dell'emendamento 18.2011 (purtroppo avevo lasciato parlare il ministro Cassese e mi dispiace di avergli dato una responsabilità non sua) avevo espresso parere favorevole. Tuttavia, se dal 1° gennaio 1994 cambia il metodo per stabilire i prezzi dei farmaci - che credo diventeranno più bassi - prevedere «a decorrere dal 1° gennaio» (quindi per sempre) la riduzione del 5 per cento mi chiedo che significato possa avere. Sul fascicolo a mia disposizione ho infatti scritto un sì con un punto di domanda accanto all'emendamento presentato dal senatore Manara 18.2013, che consideravo un subemendamento.

Se l'Aula inserisce la precisazione «per il 1994», il parere del Governo sull'emendamento 18.2013 è contrario.

SPOSETTI. Il Ministro ha convenuto con quanto ho detto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 18.2011, con le modifiche apportate dal senatore Pavan.

PROCACCI, *segretario*:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari o inerenti al medesimo principio, nell'ambito

della Comunità economica europea e, comunque, per il 1994, non superiore ai prezzi al 30 settembre 1993, ridotti del 5 per cento. I prezzi dei prodotti galenici, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, saranno ridotti del 10 per cento rispetto a quelli praticati al 30 settembre 1993. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al Comitato interministeriale prezzi (CIP) competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali».

Conseguentemente al comma 7, all'ultimo periodo, dopo le parole: «i cittadini esenti», aggiungere le seguenti: «, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e dei grandi invalidi per servizio»,».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2011, nel testo riformulato.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, il problema è che volendo insistere sulla media dei prezzi, c'è il rischio che i farmaci subiscano un aumento dei prezzi. Ma non volevo intervenire su questo aspetto, bensì chiedere qual è la *ratio* per cui si vuol ridurre del 10 per cento il prezzo dei prodotti galenici, i quali, in Italia, praticamente non sono utilizzati, laddove il loro consumo potrebbe essere incrementato perchè sono farmaci a volte utili, non dannosi e poco costosi.

DIONISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, intendo proporre una modifica all'emendamento 18.2011 come riformulato, nel senso di sostituire le parole: «ridotti del 5 per cento» con le altre: «ridotti di non meno del 5 per cento». In questo modo si potrebbe recuperare anche lo spirito della dichiarazione del Ministro, che mi sembrava volesse accogliere la proposta di eliminazione del 5 per cento e non si avrebbero vincoli per una riduzione ancora maggiore.

PRESIDENTE. I presentatori sono favorevoli a questa proposta?

PAVAN. Non sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2011, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, come modificato.

È approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 18.2012 e 18.2013.

Metto ai voti l'emendamento 18.17, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2014 (nuovo testo), presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2015, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2050, presentato dalla senatrice Marinucci Mariani, parzialmente sostitutivo dell'emendamento 10.2017.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2016, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2017, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2018, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2019, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.26, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2020.

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, intendiamo ribadire il concetto che il cittadino esente deve essere sottatto all'obbligo del pagamento di una quota fissa per ricetta, sia pure ridotta, che può comunque gravare, se ripetuta, su di un salario o di una pensione ai limiti della sussistenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2020 (nuovo testo), presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2021, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 18.2001 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.2022, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 18.2023 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 18.2024, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2025.

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, riteniamo che tale emendamento possa garantire una maggiore disponibilità di posti-letto, quanto mai carenti in molti ospedali nazionali; una disponibilità comunque che sia in linea con la media europea e che possa in futuro essere ridotta solo contemporaneamente ad un incremento dei posti-letto in regime di *day hospital*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2025 (nuovo testo), presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2002, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2026 (nuovo testo), presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Gli emendamenti 18.2027 e 18.2004, presentati dal senatore Compagna, sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 18.47, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.2028, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2029 (nuovo testo).

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, a proposito dell'incremento del contributo per le prestazioni sanitarie non possiamo che esprimere la nostra contrarietà e il nostro disappunto sulla persistente politica incentrata sul carico fiscale da parte del Governo, senza una corrispettiva strategia di tagli agli sprechi che, nella sanità almeno, rappresentano una delle cause più importanti e più evidenti della lievitazione dei costi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2029 (nuovo testo), presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2030, presentato dai senatori Bettoni Brandani e Brescia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, intervengo brevemente ma ho l'obbligo di dire alcune cose. Innanzi tutto voglio ricordare la discussione svolta in Commissione bilancio e devo dire che, seppure allora apprezzammo il fatto che sicuramente c'era un cambiamento rispetto alla linea dell'anno scorso seguita dal Governo Amato sulla sanità, rimanevano però alcuni aspetti molto negativi. In primo luogo, il sistema di esenzione per fasce di età - già la senatrice Zuffa ha motivato la nostra opposizione in merito - e, soprattutto, il fatto che questo sistema di esenzione lasciava fuori, con il limite dei sessantacinque anni, un numero elevato di pensionati, per cui abbiamo con soddisfazione accolto l'abbassamento a sessant'anni, seppure a spese dei bambini. In Commissione bilancio, però, avevamo ottenuto un impegno del Governo a coprire quelle categorie rimaste fuori dalla copertura per quanto riguarda sia il sistema farmaceutico sia la spesa per la specialistica e la diagnostica. Mi riferisco ai pensionati che sono al di sotto dei sessanta anni di età - molto spesso si tratta di donne - ma soprattutto agli indigenti e ai disoccupati. Non vedo traccia di tutto questo nel disegno di legge che stiamo esaminando, ma non ce n'è traccia neanche nel disegno di legge finanziaria che verrà esaminato successivamente. Una copertura di spesa per quanto riguarda indigenti e disoccupati, se effettivamente lo si volesse, si potrebbe trovare in un

capitolo diverso da quello della sanità, secondo l'impegno assunto dal Governo. Questo non ci sembra un segnale positivo da dare al paese rispetto alle aspettative che erano state create.

Quindi, anche a carico di queste categorie sociali (indigenti e disoccupati) rimane una spesa del 50 per cento per i farmaci e una spesa di 100.000 lire per ricetta per la specialistica e la diagnostica, il che significa che tali categorie continueranno a pagare il 95 per cento delle relative prestazioni.

Ritengo che ciò non corrisponda agli impegni che erano stati assunti e non sia una buona risposta alle aspettative del paese in questo campo. Mi meraviglia che anche dai banchi di coloro che si fanno tutori delle categorie più deboli non sia venuta una sola parola in Aula per trovare, in qualche modo, una copertura finanziaria per indigenti e disoccupati nel campo della sanità, in un paese in cui questi ultimi purtroppo, sono aumentati e tenderanno ad aumentare ancora. Penso che questo non sia un atteggiamento giusto.

L'altra questione è che non si affrontano alcuni problemi strutturali del Servizio sanitario nazionale, come il controllo dei prescrittori, che continuano a far incrementare la spesa sia farmaceutica sia relativa alla diagnostica. A questo riguardo avevamo presentato delle proposte alternative importanti, come ad esempio quella di fare un'operazione-verità sui conti della sanità pubblica, che speriamo possa trovare accoglimento in qualche parte della legislazione.

Vorrei concludere il mio intervento in quest'Aula con alcune parole, che non sono mie, ma dei genitori di un bambino emofiliaco, i quali, in questi giorni, stanno vivendo il dramma e l'angoscia per i problemi che sono emersi in relazione al sangue. Questi genitori dicono: «Come si fa ad avere ancora fiducia nelle istituzioni pubbliche che hanno consentito l'impiego di emoderivati sospetti, dall'84 all'86, e poi non adeguatamente controllati fino ai giorni nostri, pur conoscendo il rischio a cui si andava incontro?

Come si fa ad avere fiducia in responsabili pubblici, come i responsabili dell'Istituto superiore di sanità, che ancora oggi forniscono dati confusi, per non dire fuorvianti, alla popolazione?

Come si fa ad avere fiducia in Sottosegretari che si presentano in televisione mostrando di non conoscere le conseguenze fatali del contagio da sangue infetto o in Ministri che affermano di disporre controlli sui farmaci solo dopo le denunce giornalistiche, anche se tali denunce probabilmente non sono confacenti a quanto invece precedentemente dichiarato?

E la classe media cosa ha fatto per evitare tutto ciò? Di fronte alla notizia che anche la Chiesa cattolica è coinvolta nello scandalo del prezzo dei farmaci, come si fa ad avere speranza per il futuro dei propri figli?

Ma adesso basta perchè l'angoscia è troppo forte».

Presidenza del vice presidente GRANELLI

(Segue BETTONI BRANDANI). Questa non è una lettera anonima, ma è firmata è il sentire comune dei cittadini. Come forza responsabile,

non accogliamo passivamente il comune sentire della gente, ma ci poniamo un problema di responsabilità di fronte al paese rispetto a questi avvenimenti.

Noi chiediamo perciò al Governo, e in particolare al Ministro della sanità, che in questo settore si volti pagina; in primo luogo, come già abbiamo detto, rompendo i meccanismi che sono stati alla base di questo intreccio perverso fra un ampio potere, assolutamente discrezionale, assegnato alla burocrazia ministeriale e perpetrato dai decreti di riordino dell'Istituto superiore della sanità, tecnici resi docili per le nomine degli organismi ministeriali e debolezza della ricerca scientifica che non ha la necessaria autorevolezza. Vi è bisogno di misure che non siano emergenziali, che non rispondano cioè solo all'emotività del momento; è necessario che il Parlamento discuta finalmente di un programma non emergenziale, che non nasca sulla scia delle dichiarazioni giornalistiche, ma di un programma più a lungo termine, proposto dal Governo e dal Ministro della sanità, basato fino in fondo su rigorosi indirizzi scientifici e su assunzioni di impegni di responsabilità per la gestione di qui a qualche anno del settore sanitario.

Sulla base di queste valutazioni, dichiaro il voto contrario del Partito democratico della sinistra su questo articolo. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, in un momento in cui il farmaco, dal produttore al consumatore, sta navigando senza sosta nell'occhio del ciclone, sembra di capire che da parte del Governo - e con esso da parte del Ministro della sanità - si abbiano poche idee, ma ben confuse, su come affrontare tale problema, emerso recentemente con particolare virulenza dopo le tempeste giudiziarie quale inevitabile conseguenza di un'infame politica di corruzioni e di tangenti operanti ad ogni livello.

Tutti si chiamano fuori, però nessuno fa autocritica, anche se - dall'industria farmaceutica al farmacista, dal medico prescrittore al cittadino fruitore - emergono sistematicamente responsabilità individuali e collettive nell'aver contribuito a trascinare la sanità (complici i politici di turno) alla bancarotta, in nome di un demagogico principio del «tutto gratis a tutti».

Fatta questa breve premessa, diciamo subito che il Governo in tema di farmaci nella manovra finanziaria parte con il piede sbagliato, fissando il tetto di spesa a 10.000 miliardi quando è già risaputo che per il prossimo anno la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale non sarà inferiore ai 16.000-20.000 miliardi. È ben vero che con il prossimo gennaio 1994, come ha affermato il Ministro della sanità, avremo l'abolizione del prontuario e la lista dei nuovi prezzi, ma tutto ciò non darà alcuna garanzia che si quadreranno i conti entro il tetto previsto, senza un'approfondita valutazione dei parametri di costo e degli indici di consumo.

Quanto poi all'allineamento dei prezzi dei farmaci a quelli più bassi della Comunità europea, con successivo abbattimento del 5 per cento, riteniamo che tale imprudente sparare nel mucchio non possa non avere effetti dirompenti nel campo degli investimenti, della ricerca, oltre che dell'occupazione, se dobbiamo riferirci ai dati di Mediobanca secondo i quali nel 1992 il margine lordo dell'industria farmaceutica era quantificabile nell'1,2 per cento del fatturato.

A questo si aggiunga il fatto che una tale politica di riduzione indiscriminata dei prezzi si pone in netto contrasto con le clausole del Trattato di Roma e con le normative comunitarie, che garantiscono libertà di mercato e di concorrenza.

Per non parlare poi degli stessi cittadini utenti, che si vedrebbero privati (e questo lo riteniamo inaccettabile) di farmaci innovativi ed essenziali, che tenderebbero inesorabilmente a scomparire dal mercato nazionale.

Per tutta questa serie di motivi la Lega Nord dichiara voto contrario all'articolo 18 del provvedimento in esame.

GRASSANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRASSANI. Senatore Manara, «tutto gratis a tutti» non è una proposta demagogica: è una proposta umana, insita nell'aspettativa di tutti i cittadini. Quello che non dovrebbe essere uguale per tutti sono le tasse, che i cittadini italiani più abbienti evadono tranquillamente.

E parliamo del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dell'articolo 18. Il primo è stato proposto da una famiglia di criminali, la famiglia De Lorenzo (padre criminale, moglie criminale, lui stesso criminale) ed è stato ben recepito nel testo al nostro esame dal nostro ministro Garavaglia, che è stata per lunghi anni collaboratrice di De Lorenzo.

Noi non vogliamo alcun balzello per nessuno. Tutti i cittadini devono essere esenti dai *tickets* per le prestazioni specialistiche, per le medicine, per le prestazioni sanitarie in genere. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, la questione che - opportunamente, a mio avviso - è stata sollevata in quest'Aula dalla senatrice Bettoni Brandani pone tutti noi di fronte ad un tema su cui il dibattito è vivissimo nel paese e che suscita molte apprensioni. Il terrorismo che si è fatto sui farmaci è allarmante perchè ha acceso preoccupazioni ed angosce nei cittadini del nostro paese. Credo che, in questa sede, il Ministro farebbe bene a prendere la parola, per esprimere il suo pensiero e per informare il Senato sulla decisione della CUF, al fine di rassicurare il Parlamento e, attraverso il Parlamento, dare certezza ai cittadini italiani.

Ho giudicato positivamente l'iniziativa della senatrice Bettoni Brandani, ma non accetto le conclusioni della collega la quale,

leggendo l'angosciante lettera di un cittadino, pur comprendendo appunto la preoccupazione in essa presente, non può, strumentalmente, attraverso questa accusare la stessa chiesa cattolica dello scandalo della sanità.

Non faccio queste considerazioni per difendere la Chiesa cattolica (non avrei titolo per farlo nè saprei farlo), anche se, come cristiano ne avrei il dovere. Ma come cattolico e come cittadino respingo l'accusa, perchè l'accusa è infondata, indimostrata qualunquistica, propagandistica. Resta la grave questione sanitaria, e su questo - e lo faccio con molta umiltà perchè non ho la competenza necessaria per affrontare il tema specifico - vorrei fare qualche breve considerazione.

Premetto che, un mese fa, insieme ad altri senatori, ho presentato un disegno di legge concernente la revisione del prontuario farmaceutico e la riduzione del costo dei medicinali. Nel mio disegno di legge, che spero il Parlamento vorrà approvare subito, si prevede anche una delega al Ministro della sanità per mettere ordine là dove è scandalo. Se sono vere le notizie secondo cui il prontuario farmaceutico è stato «gonfiato», in questi ultimi anni e, quel che è più preoccupante, sarebbe stato gonfiato sulla base non di accertamenti scientifici, bensì per ben altre ragioni che, se vere, non farebbero onore alla classe medica, agli scienziati che avessero assunto - se lo hanno fatto - decisioni non meramente scientifiche.

Intanto, noi dobbiamo subito dare una risposta chiara ai cittadini. È di oggi una dichiarazione della CUF, la Commissione unica del farmaco, che fino a prova contraria è un'autorità in materia. Ebbene la CUF afferma che tutto quello che è stato diffuso in questi giorni sulla pericolosità di alcuni farmaci non risponde a verità. Io prendo per buona questa risposta data l'autorevolezza della fonte. Se è così, e non ho motivo di ritenere che non lo sia considerata l'autorevolezza della fonte, chiedo al Ministro di dare una risposta tranquillizzante ai tanti cittadini che sono angosciati per le gravi notizie circolate sulla nocività di alcuni farmaci in vendita. Bisogna dare una risposta certa, pronta. E quale migliore occasione che discuterne oggi qui?

Quindi la mia preghiera è questa: si faccia chiarezza qui, in Senato, con l'aiuto del Ministro, perchè ai cittadini sia data serenità. Questo non significa che vogliamo entrare in questo momento nel vero o presunto scandalo della sanità.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, l'articolo 18 che stiamo per votare ha le caratteristiche di un articolo di transizione, poichè noi stiamo cambiando completamente tutto il sistema, tutta la materia. In effetti ci dobbiamo augurare che il giorno stesso in cui entrerà in vigore la nuova legge finanziaria, contemporaneamente la Commissione unica del farmaco abbia positivamente concluso i propri lavori, cambiando così finalmente, come tutti auspichiamo, quella situazione tanto deprecata che ha portato alle sofferenze e alle preoccupazioni che tutti in questi giorni hanno dovuto vivere.

Vorrei però fare qualche riflessione a proposito appunto di quella che sarà la modifica che l'articolo 18 prevede e che attendiamo in ordine ai riflessi sulla salute ed anche sulla spesa personale di tutti i cittadini. Se, come noi riteniamo e come sarebbe giusto, dentro la prima fascia entreranno tutti quei farmaci che effettivamente occorrono e sono necessari, vale a dire se i 16.000 miliardi previsti consentiranno di ottenere da parte dei cittadini nell'ambito della prima fascia appunto tutti i farmaci necessari, a quel punto avremo raggiunto il risultato di riconoscere ai cittadini il diritto alla terapia farmaceutica gratuita, quindi tutta nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Qualora invece accadesse che farmaci indispensabili andassero a ricadere sulla seconda o sulla terza fascia, si porrebbe allora il problema che ha qui ricordato la senatrice Bettoni Brandani, vale a dire ci troveremmo nella situazione in cui, esonerati i minori e gli anziani, le categorie intermedie dovrebbero ancora procurarsi a loro spese, per il 50 per cento o per il 100 per cento, i farmaci di cui hanno bisogno. L'auspicio è che il lavoro della Commissione unica per il farmaco vada a coincidere con l'attività di questo Parlamento dando i risultati che sto auspicando.

Se questo auspicio si verificasse, rimarrebbe pur sempre la problematica relativa alla diagnostica strumentale e all'attività specialistica che certamente caricano di un onere molto grave i cittadini.

È per questa ragione che al Governo nella sua interezza, e non esclusivamente al Ministro della sanità, rivolgiamo una richiesta. Non è possibile che tutta la tematica degli indigenti e, dunque, di carattere sociale debba essere caricata sul fondo sanitario nazionale; non è possibile che i Ministri dell'interno e degli affari sociali, che devono preoccuparsi di questa tematica, non abbiano i mezzi - certo ne avrebbero la volontà - per intervenire con un loro sostegno finanziario stabilendo, per esempio, di inviare somme ai comuni ben maggiori di quelle previste dalla «piccola» legge voluta dall'ex ministro Costa, che peraltro abbiamo saputo essere valida solo per il 1993. Queste somme aggiuntive potrebbero consentire ai comuni di coprire quella parte di spese che non può essere a carico del fondo sanitario nazionale, riconoscendo, dunque, a quelli che chiamiamo indigenti, ma che più correttamente dovremmo chiamare disoccupati, casalinghe, giovani inoccupati, cioè persone prive di reddito e anche della pensione, un sostegno per quanto attiene l'attività specialistica e diagnostica che quest'anno costerà molto.

L'augurio è che il Governo nella sua interezza, dunque non solo il Ministro della sanità, sebbene in questa manovra finanziaria i sacrifici che si chiedono nel campo sanitario probabilmente sono inferiori a quelli dell'anno scorso (quando abbiamo assistito all'introduzione dei bollini e della tassa delle 85.000 lire), venga incontro a questa esigenza e la risolva non certo per creare consenso ma per fare giustizia. *(Applausi dal Gruppo del PSI e della senatrice Rocchi).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18 e del relativo subemendamento:

All'emendamento 18.0.200, al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 11 della legge 25 gennaio 1990, n. 5» con le altre: «dalla legge n. 88 del 1992 per l'iscrizione nel registro dei revisori».

18.0.200/1

PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Liquidazione delle unità sanitarie locali)

«1. Entro il 31 dicembre 1994, le regioni, d'intesa con il Ministro della sanità, provvedono all'emanazione di decreti per la messa in liquidazione delle unità sanitarie locali.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione, viene nominato un commissario liquidatore. Entro due anni dalla data del provvedimento, il commissario accerta la consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale per l'inventario dei beni delle Usl, individua eventuali disavanzi pregressi e procede a tutte le operazioni della liquidazione. Alla fine di ogni semestre presenta alle regioni e al Ministro della sanità una relazione sulla situazione patrimoniale delle Usl e sulla consistenza dei debiti. Alla chiusura della liquidazione, una commissione, costituita da uno o più soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge 25 gennaio 1990, n. 5, certifica il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'estinzione dei debiti di cui al comma 1, al ripiano dei disavanzi in essere al 31 dicembre 1993 e alla graduale estinzione dei mutui contratti dallo Stato e dalle regioni per il finanziamento della spesa sanitaria pregressa.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante una emissione straordinaria di titoli del debito regionale, con oneri a carico del bilancio regionale, per un importo annuale pari all'ammontare dei debiti da rimborsare, dei mutui da estinguere e dei disavanzi pregressi accertati.

5. A tale fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad emettere titoli obbligazionari del debito regionale, garantiti dal tesoro. La durata dei titoli, le modalità di emissione e la remunerazione dei titoli sono stabilite con la legge dello Stato. Le regioni stabiliscono, nella delibera, un piano di ammortamento del debito, ed indicano i mezzi con i quali farvi fronte.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono una società per azioni denominata "Immobiliare Sanitaria Regionale", che provvede al censimento, alla

valutazione e alla valorizzazione dei cespiti patrimoniali delle Usl e delle aziende ospedaliere anche mediante:

a) dismissione, quando sia accertata l'impossibilità di provvedere all'economica utilizzazione dei cespiti nell'ambito della struttura sanitaria regionale;

b) locazione, ad un canone non inferiore a quello stabilito dalla legge.

7. Il ricavato delle operazioni di cui al comma 6 è attribuito, per l'80 per cento all'ente proprietario, e, per il 20 per cento ad un fondo amministrato dalla regione per il finanziamento degli investimenti nelle zone nelle quali sia accertata la carenza di strutture sanitarie.

8. Entro il 31 dicembre 1994, le regioni, d'intesa con il Ministro della sanità, provvedono all'emanazione di leggi regionali per la costituzione delle nuove unità sanitarie locali, secondo i criteri stabiliti dalla legge 20 dicembre 1978, n. 833.

9. Per l'anno 1994, le autorizzazioni di cassa per l'acquisto di beni e servizi del Servizio sanitario nazionale sono ridotte, rispetto alla spesa risultante a consuntivo nel 1993, in misura pari al 20 per cento. Per gli anni 1995 e 1996 le autorizzazioni di cassa sono stabilite nella stessa misura dell'anno 1994.

10. I contratti di fornitura di beni e servizi non possono essere stipulati con dilazione di pagamento superiore a 90 giorni.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri "fondi di rotazione per l'acquisto di beni e servizi", alimentati con versamenti trimestrali pari al 25 per cento degli esborsi per beni e servizi accertati a consuntivo nell'anno precedente. Il totale delle risorse assegnate ai fondi di rotazione nel 1995 non potrà comunque essere inferiore a 16.000 miliardi.

12. Alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, esclusi i mutui per spese d'investimento, come disciplinati dall'articolo 5 della presente legge. Dal 1° gennaio 1994, e fino a diversa disposizione, sono sospese le anticipazioni mensili del tesoriere, di cui all'articolo 50, numero 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, se relative ad acquisiti di beni e servizi.

13. Ai fini del bilancio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, le spese tecniche e per appalti tecnici devono essere obbligatoriamente iscritte tra le spese di cui alla categoria quinta del titolo secondo del bilancio.

14. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, di concerto con la Conferenza permanente delle regioni, un osservatorio nazionale sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore della sanità. L'osservatorio è costituito in ciascuna regione con l'utilizzo di personale del Ministero e delle singole regioni interessate, ed ha il compito di rilevare l'andamento della spesa, segnalarne eventuali difformità ed andamenti anomali, elaborare analisi a campione sui costi e formulare suggerimenti in merito al contenimento della spesa.

15. Il direttore amministrativo dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera o un funzionario delegato provvede all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3. A tale fine:

a) rileva gli elementi previsionali ed i dati periodici di cassa del fondo previsto all'articolo 3, comma 3;

b) può assumere iniziative dirette a modificare e ad accelerare le procedure e prestazioni, tenuto conto dei limiti di cassa del fondo di rotazione;

c) procede alla revisione degli atti di aggiudicazione o di approvazione dei contratti per la fornitura di beni e di servizi e di contratti di appalto che non siano stati eseguiti in misura superiore a un terzo alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di emettere giudizio di congruità dei contratti e dei prezzi concordati, che in ogni caso non dovranno essere superiori ai prezzi correnti di mercato per beni, servizi e prestazioni analoghe, e per le medesime quantità.

16. Entro il 1° gennaio 1994, le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere dovranno provvedere alla ridefinizione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con aziende di credito ordinario o istituti di credito a medio e lungo termine. I nuovi contratti di mutuo non potranno essere stipulati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo di cui al comma 6. In caso di indisponibilità dell'azienda o istituto di credito alla rinegoziazione, i mutui sono assunti a carico della Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere. I mutui concedibili possono riguardare:

a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di beni patrimoniali, di proprietà dei soggetti di cui al presente comma;

b) l'acquisizione di immobili;

c) l'acquisto di beni mobili, di strumenti tecnici ed attrezzature, di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, le spese tecniche e per appalti tecnici;

d) l'acquisto di mezzi informatici.

18. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere non possono stipulare mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ad eccezione della Banca Europea degli investimenti, come previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, se non dopo che la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Trascorso tale termine, la mancata risposta equivale a dichiarazione di indisponibilità.

19. I mutui di cui ai commi 2 e 3, contratti da unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, devono essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni;

a) ammortamento pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve ricomprendere, fin dal primo anno, la quota capitale e quella degli interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare con il mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario.

20. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non ancora impegnate, pari a 612 miliardi per il 1994 ed a 712 miliardi per il 1995 e il 1996, confluiscono nel fondo sanitario nazionale. Tali risorse, nonchè i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi alla prima parte di investimenti da effettuare per gli anni 1994, 1995 e 1996, pari a 6.157 miliardi, sono stanziati come limiti d'impegno per l'accensione di mutui.

21. Il Ministro del tesoro stabilisce il tasso massimo applicabile degli istituti di credito nei prestiti alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere.

22. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 5 provvede con decreto il Ministro del tesoro, in base ai criteri di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

18.0.200

CHIARANTE, VISCO, SPOSETTI, BETTONI BRANDANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Do per illustrato l'emendamento 18.0.200/1.

* VISCO. Signor Presidente, quando lo scorso anno fu varata quella che ci venne descritta come una ipotesi di radicale riforma sanitaria e di grande innovazione nel settore della sanità, molti di noi provarono pacatamente a spiegare all'allora Ministro e anche al Presidente del Consiglio (mi capitò di ragionare con lui di questi temi) che quella riforma sarebbe finita in un fallimento, in un disastro politico e sociale e avrebbe anche avuto una inefficacia economica. Questo è puntualmente avvenuto.

Mi rendo conto - la collega Bettoni Brandani e altri senatori lo hanno riconosciuto - che con le norme contenute in questo disegno di legge in effetti si cambia registro e si capovolge l'approccio seguito lo scorso anno. Si tratta di un aspetto importante che non sottovalutiamo affatto; resta comunque il fatto, onorevoli colleghi, che la questione della sanità non si risolve neanche quest'anno.

Si tratta di una questione che riguarda soprattutto persone che hanno bisogno di assistenza e quindi di solidarietà e di impegno collettivo umano, ma è anche una grossa questione economica e finanziaria.

Il problema economico e finanziario rimane, a nostro avviso, aperto. Noi avevamo indicato due linee di intervento per cercare appunto di risolvere anche tale problema. Una era quella di un intervento molto serio sul prontuario farmaceutico, che chiediamo da circa dieci anni, in verità, e che adesso sembra farsi strada. Nello stesso tempo però io devo dire all'onorevole Garavaglia che ho qualche perplessità che la via migliore per ridurre la spesa dei farmaci sia quella

di esentare da ogni contribuzione tutti i consumatori di farmaci o quasi tutti, perchè ho il timore che possiamo trovarci, a consuntivo, poichè i consumatori dei farmaci sono prevalentemente o i bambini o gli anziani, nonostante i tagli al prontuario farmaceutico, di fronte a una spesa ugualmente lievitata. Su questo punto ho un'impressione: mi auguro che sia smentita; ad ogni modo, noi avremmo preferito, anche su questo problema, un altro approccio.

Ma la questione principale che affrontiamo in questo articolo 18-bis è un'altra. Mi riferisco al fatto che la sanità ormai è un meccanismo che crea automaticamente costi superiori a quelli necessari, perchè nella sanità esiste (ormai questo è abbastanza noto) un debito sommerso molto consistente che fa sì che tutti gli acquisti di beni e servizi che le unità sanitarie locali devono effettuare avvengano scontando ritardi di pagamento che vanno dai dodici ai diciotto mesi e che fa sì che le imprese fornitrici aumentino i prezzi del 20-25 per cento per recuperare un interesse rispetto al fatto che le somme verranno corrisposte a distanza molto rilevante.

Io ho avuto modo di parlare con alcuni operatori del settore, produttori di beni e servizi acquistati dalle USL, i quali hanno detto che molte imprese, che sono spesso anche piccole, rischiano il fallimento perchè una dilazione di pagamento così forte crea una crisi di liquidità tale per cui anche l'aumento dei prezzi non è sufficiente a consentire un recupero.

Allora cosa bisognerebbe fare e cosa noi proponiamo? Proponiamo un'operazione, applicata alle unità sanitarie locali, come quella che fu avviata dal ministro Stammati nei confronti dei comuni agli inizi degli anni '80, cioè la liquidazione delle unità sanitarie locali, la verifica del loro indebitamento e quindi la chiusura drastica di un'epoca. Dopo di ciò vi sarebbe un divieto drastico di indebitamento. Riteniamo che i debiti accumulati dalle unità sanitarie locali, se il patrimonio delle stesse non fosse in grado di compensarli, dovrebbero restare a carico dei cittadini della regione interessata e quindi proponiamo che il ripiano venga fatto con emissione di titoli relativi a un debito regionale.

Poi proponiamo che i contratti di fornitura possano prevedere un pagamento non oltre i tre mesi e quindi di costituire un fondo di rotazione che consenta di ottenere questo risultato. Quindi le somme destinate all'acquisto di beni e servizi verrebbero divise in quattro *tranches* che andrebbero a formare questo fondo di rotazione e in tre mesi verrebbero spese per gli acquisti effettivamente conclusi.

Questa formula, onorevoli colleghi, porterebbe di per sé a una riduzione della spesa farmaceutica per acquisto di beni e servizi di almeno il 20 per cento, che significa 4.000-4.500 miliardi.

Tutto ciò sarebbe aggiuntivo rispetto all'ipotesi di estensione delle «norme Cassese» sulla revisione dei contratti in essere anche agli ospedali ed alle USL. Si tratta di due questioni logicamente distinte.

Mi rendo conto che il Governo può non aver avuto il tempo e l'interesse per affrontare la questione nelle Commissioni e quindi nell'ambito del disegno di legge al nostro esame, ma si tratta di un problema che il paese dovrà comunque affrontare se vogliamo veramente introdurre dei vincoli di bilancio e consentire un funzionamento della sanità non ossessionato da problemi di debiti pregressi.

Pertanto vorrei che l'Assemblea ed il Governo riflettessero sulla questione ed esprimessero un parere positivo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 18.0.200/1. L'emendamento 18.0.200, che implica considerazioni molto ampie, appare inaccettabile. Si tratta di vedere in che misura è tramutabile in ordine del giorno; in questo caso mi rimetterei al Governo.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo è contrario all'emendamento 18.0.200/1 che contiene principi interessanti ma slegati dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.0.200, il Governo lo ritiene molto interessante nei principi che contiene in quanto esso mira sostanzialmente al risanamento delle USL, eliminando un debito sommerso, con una tecnica non dissimile da quella posta in essere alla fine degli anni Settanta, in materia di comuni, con l'insieme di provvedimenti che vanno sotto il nome del loro autore, l'ex ministro Stammati. L'operazione prevederebbe il consolidamento del debito esistente e il divieto di indebitamento, nonchè l'obbligo di pagamento da parte delle USL in tempi brevi, in modo tale da non creare nuove ragioni di indebitamento ed evitare quindi il circolo vizioso che sta lentamente strangolando il sistema sanitario.

È chiaro che in tal senso il titolo dell'emendamento «Liquidazione delle unità sanitarie locali» è in qualche modo fuorviante in quanto corrisponde soltanto ad una parte dell'operazione, quella consistente nella liquidazione di tutto il debito piuttosto che dell'ente che invece continuerebbe a sussistere. Il meccanismo concepito nell'emendamento deve essere coordinato con il citato decreto legislativo n. 502, rispetto al quale peraltro il Governo ha adottato, a norma della delega contenuta nella legge n. 421, un provvedimento correttivo sul quale le competenti Commissioni della Camera e del Senato hanno già espresso la loro opinione e su cui lo stesso Governo dovrà ritornare in via definitiva.

Per questo motivo il Governo accetterebbe i principi contenuti nell'emendamento se quest'ultimo venisse trasformato in ordine del giorno, cioè come un indirizzo ad operare in questa direzione per liberarci di un passato che continua a pesare sulle USL in termini di debito sommerso che occorre far riemergere per poi portare a regime i rapporti tra le USL stesse ed i loro fornitori, il sistema creditizio, nonchè le società di *factoring*.

PRESIDENTE. Senatore Visco, lei ha inteso l'appello del Governo a trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Qual è la sua opinione?

* VISCO. Signor Presidente, se intendo bene quello che ha detto il ministro Cassese, il Governo è d'accordo con la filosofia e con le

ispirazioni dell'emendamento, per cui si riserva di intervenire già in sede di modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo gli orientamenti qui indicati. Stando così le cose, non ho alcun motivo per insistere sul mantenimento dell'emendamento. Mi interessa che le cose vengano fatte e, dato che questo consente di farle in tempi brevi, accolgo la proposta del Governo trasformando l'emendamento in ordine del giorno di identico contenuto. D'altronde il Governo si è già espresso in modo favorevole.

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha accolto l'ordine del giorno, le domando se insiste per la votazione.

VISCO. Il Governo lo ha accolto, per cui non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.0.200/1, presentato dai senatori Pagliarini e Roveda, è pertanto decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
- c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo e indicano i tempi presuntivi di smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono ripetuti, entro i limiti di prescrizione ordinaria, tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

19.1

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROSETTA

Sopprimere l'articolo.

19.3

RASTRELLI, PONTONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le competenze relative all'assistenza ai mutilati ed invalidi civili, ai sordi preverbalmente ed ai ciechi civili, di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Con apposita legge ciascuna regione stabilirà le modalità di accertamento dell'invalidità, fisserà i requisiti per il diritto alla relativa indennità e ne determinerà l'importo nell'ambito degli stanziamenti a tal fine trasferiti dallo Stato.

3. Il Ministero del tesoro traferirà di anno in anno alle regioni le somme da destinare al pagamento dell'indennità per l'invalidità civile in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna regione.

4. L'importo complessivo per il primo anno sarà pari alla spesa sostenuta a questo scopo dallo Stato nel 1992 e per gli anni successivi sarà incrementato con la stessa percentuale di rivalutazione delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS».

19.5

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di criteri di semplificazione e di uniformità».

19.2003

INNOCENTI, SAPORITO, CARLOTTO, TANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti»; sopprimere la lettera c).

19.2009

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROCETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.2002

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Sopprimere il comma 3.

19.2010

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROCETTA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di smaltimento», con le altre: «e le misure straordinarie per lo smaltimento», e sopprimere il secondo periodo».

19.2005

DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, si applica l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291».

19.2004

INNOCENTI, SAPORITO, CARLOTTO, TANI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti, i benefici vengono immediatamente sospesi e si procede ad accertamenti circa le ragioni e le

modalità del pregresso riconoscimento di invalidità e circa l'eventuale responsabilità».

19.2006

SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELLEGATTI,
D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Nel caso di accertata inesistenza...», fino alla fine del comma.

19.2007

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROCETTA

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «tutti i ratei versati», con le altre: «gli ultimi sei ratei mensili».

19.2008

DANIELE GALDI, INNOCENTI, MERIGGI, GIOVANOLLA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'assegno di accompagnamento istituito con leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, non sarà riconosciuto o sarà revocato:

a) ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000;

b) ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000;

c) ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente di lire 50.000.000.

4-ter. Il limite di reddito di cui alla lettera c) è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare.

4-quater. Per l'accertamento del reddito di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter gli interessati devono presentare alle prefetture di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 14 aprile 1977, n. 114.

4-quinquies. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri l'erogazione dell'assegno di accompagnamento non spettante è tenuto a versare alla prefettura interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorchè il fatto costituisca reato».

19.2000

PUTIGNANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'assegno di accompagnamento istituito con le leggi 23 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980,

n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà utilizzato per la attivazione di contratti di lavoro con giovani disoccupati singoli o aderenti ad associazioni di volontariato che abbiano presentato domanda per l'espletamento di servizi sociali. L'assegno mensile sarà esente da imposte e tasse e consentirà la conservazione della iscrizione nelle liste di collocamento».

19.2001

PUTIGNANO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MERIGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune considerazioni su una vicenda che da tempo, da parte dei vari Ministri e del Governo, è stata affrontata con superficialità ed improvvisazione. Infatti si dichiarava la volontà - almeno a parole - di mettere mano a questa situazione per bloccare storture, ingiustizie e soprattutto il clientelismo che ha portato in particolari zone del paese ad ottenere l'invalidità civile da parte di molti soggetti che non ne avevano i requisiti. Però la strada seguita, essendo - secondo noi - sbagliata, non ha portato ai risultati voluti.

Ha cominciato l'onorevole Amato quando era Ministro del tesoro, nel momento in cui ha voluto trasferire le competenze per l'accertamento degli stati di invalidità civile alle commissioni militari, strada questa che solo la burocrazia ministeriale poteva inventare ed un Ministro incompetente poteva sostenere e che non si è dimostrata - come avevamo previsto - una «gran pensata». Si è creata una grande confusione, con traslochi di quintali di carte e con l'istituzione di appositi uffici, che alla fine invece di far risparmiare ha fatto spendere addirittura di più. Ma la cosa più grave è stato il fatto che ha bloccato tutto, impedendo così a molti cittadini, che pure avevano i requisiti per ottenere un diritto - come sancito dalle leggi - a non poterlo conseguire.

Si è puntato su una filosofia persecutoria e punitiva contro gli invalidi, sparando nel mucchio, senza distinguere tra coloro che si approfittavano di una particolare situazione ed i veri invalidi che hanno diritto di avere tale riconoscimento. Tutto questo non ha portato risultati apprezzabili e dopo poco tempo si è dovuto metterci ancora mano per rimediare in parte a quell'errore.

Ora vorrei fosse chiaro che nessuno pensa di mantenere la situazione attuale e quindi anche noi riteniamo che questa sia una materia che ha bisogno di normative che puntino al massimo di rigore e di severità per evitare la situazione del passato e per non restare ancora il paese che in Europa ha il numero più alto di invalidi civili. Siamo anche noi per una riforma, quanto meno per un riordino. Questa va fatta però superando una pregiudiziale che mi permetto di far presente, e cioè bisogna innanzi tutto che il Governo chiarisca se intende mantenere l'invalidità civile o se invece ritiene sia una cosa da abolire; in tal caso deve avere il coraggio di dirlo e di proporlo. Dico questo, considerate le iniziative del passato in tale materia.

Diversamente, se si ritiene che chi è veramente invalido abbia il diritto di avere questo riconoscimento, come credo sia giusto e come il Governo ha detto di voler fare nel provvedimento in discussione, allora si devono abbandonare le strade del passato che riteniamo sbagliate, cioè quelle di creare ostacoli, marchingegni odiosi per mettere in difficoltà questi soggetti, e creare, in un certo senso, percorsi di guerra, per impedire loro, attraverso difficoltà e complicazioni, di ottenere tale riconoscimento.

Noi siamo quindi per cancellare questo articolo; riteniamo, invece, che la strada da seguire sia quella di una nuova normativa, di una riforma che vada studiata innanzi tutto dai Ministeri competenti (non certo dal Ministero del tesoro), al fine di definire regole severe ma certe, che impediscano a soggetti che non ne hanno i requisiti di ottenere il riconoscimento dell'invalidità e che coloro che lo hanno ottenuto in una logica clientelare continuino ancora a mantenerlo, e che consentano invece a chi ne ha diritto di poterlo ottenere.

Per queste sintetiche ragioni abbiamo chiesto e chiediamo la soppressione dell'articolo, nello spirito di un riordino della materia, come ho cercato di spiegare.

In conclusione vorrei aggiungere che, a nostro avviso, le modifiche apportate dalla Commissione rappresentano un passo avanti rispetto al testo iniziale, ma per quanto ci riguarda, considerando la delicatezza dell'argomento, riteniamo più corretto che tutta la materia sia affrontata in un apposito disegno di legge e non all'interno del provvedimento in esame. Dico questo anche perchè si prevede una ulteriore delega, che va ad aggiungersi alle altre previste in questo stesso disegno di legge per altre materie. Riteniamo che questo modo di operare sia non solo esagerato, ma che sia soprattutto non opportuno.

Abbiamo presentato poi altri emendamenti - il 19.2009, il 19.2010 e il 19.2007 - che, oltre a tener conto delle esigenze degli interessati, mirano a correggere alcune parti del testo della Commissione che noi non condividiamo. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

* MANFROI. Signor Presidente, lo scopo dell'articolo 19 è evidentemente quello, apprezzabile, di porre un freno all'abnorme aumento delle pensioni di invalidità civile e anche alla loro concentrazione in alcune aree del paese.

Tuttavia, le proposte avanzate dal Governo ci sembrano assolutamente inefficaci e incongrue. La sostanza della nostra proposta, invece, consiste nel trasferire alle regioni le competenze relative al riconoscimento delle minorazioni civili e al pagamento delle relative indennità. Lo Stato provvederà quindi al trasferimento delle somme da destinare al pagamento dell'indennità alle regioni in proporzione alla popolazione residente.

Non ravvisiamo delle ragioni perchè nelle diverse aree territoriali vi possa essere una varia densità di invalidità. Infatti è proprio a questa innaturale concentrazione in alcune zone del paese delle pensioni di invalidità civile che il provvedimento del Governo intende porre rimedio. Il vantaggio più rilevante della soluzione da noi prospettata consiste nel fatto che essa dovrebbe innescare un processo di autolimitazione delle pensioni di invalidità civile. Poichè ciascuna regione potrà

disporre di un limite massimo di spesa, ne deriva che maggiore sarà il numero dei beneficiari, minore sarà l'importo unitario delle singole pensioni. A differenza del sistema attuale, quindi, in cui il numero non incide sull'importo, con il sistema da noi proposto l'importo sarà inversamente proporzionato al numero delle pensioni in essere in ciascuna regione. Si attiverà quindi un interesse concreto e specifico, prima di tutto da parte dei veri invalidi, a smascherare gli invalidi fasulli, ma sarà l'opinione pubblica in generale a sollecitare l'autorità regionale a controllare e ad attivare ...*(Brusio in Aula)*

PRESIDENTE. Vedo che c'è un po' di nervosismo in Aula. I lavori si stanno svolgendo secondo i tempi prestabiliti. Pertanto prego tutti i colleghi di seguire con attenzione.

MANFROI. Dicevo che la stessa opinione pubblica solleciterà l'autorità regionale ad attivare tutti i mezzi che possono contribuire a limitare questo fenomeno.

In sostanza, si tratterà di un controllo democratico che è sicuramente preferibile a quello di tipo autoritario proposto dal Governo. I vantaggi economici saranno evidenti per tutti: saranno vantaggi immediati per i pensionati delle regioni a minore densità di invalidità, vantaggi procrastinati e gradualisti, ma comunque sicuri, per i pensionati delle altre regioni.

Inoltre questo emendamento si muove in direzione di un decentramento delle competenze pubbliche, invocato e riconosciuto urgente da tutte le forze politiche, dando attuazione anche ad un disposto finora inapplicato della Costituzione, che all'articolo 117 riconosce alle regioni la competenza in materia di beneficenza pubblica e di assistenza. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

INNOCENTI. Signor Presidente, l'emendamento 19.2003 si prefigge di dare una più organica visione e di operare una razionalizzazione in quello che è diventato il comma 1 dell'articolo 19 e che era il comma 5 dell'articolo 18 nel testo presentato dal Governo alle Commissioni riunite. Non si tratta di nulla di eccezionale: è una ricerca intrinseca di razionalizzazione.

Nel citato comma 5, che è stato licenziato dalle Commissioni riunite senza modifiche e che – ripeto – è diventato comma 1 dell'articolo 19, si stabilisce che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dovrà essere emanato un regolamento con il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvederà al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo specificando anche, con una certa ricerca di precisione, i criteri da seguire, che però confondono di per sé una procedura razionale.

Con l'emendamento 19.2003 proponiamo di eliminare le lettere a), b) e c), stabilendo semplicemente che «si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di criteri di semplificazione e di uniformità». In tal modo, si sopprime una specificazione che, in particolare nella lettera b), non è chiara là dove cerca di indicare per l'emanazione del futuro

regolamento una distinzione fra il momento del riconoscimento sanitario e il momento amministrativo per la concessione delle provvidenze.

Anzichè prevedere una disciplina dettagliata che di per sè potrebbe essere pericolosa per il futuro, ci sembra preferibile lasciare al regolamento che deve essere emanato la possibilità di esprimersi nella maniera più giusta, raccomandando però che si seguano criteri di semplificazione e di uniformità.

ROCCHI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 19.2002.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei confronti della scelta del Governo di inserire questo articolo nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria abbiamo manifestato un atteggiamento critico già in Commissione, perchè l'ottica che permane è quella di cercare i falsi invalidi, penalizzando però poi tutti.

Do atto al Governo di aver recepito molte osservazioni che sono state avanzate in Commissione: siamo di fronte ad un articolo completamente cambiato e, per lo meno rispetto alle parti più inaccettabili, c'è stato un ripensamento. Noi riteniamo però, che ciò non sia sufficiente, perchè abbiamo bisogno di un riordino complessivo delle pensioni assistenziali.

È un'esigenza reale, che non può certamente essere soddisfatta con un articolo inserito nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria, essendovi bisogno, al contrario, di una legge organica che affronti tutta la tematica delle pensioni assistenziali. Certamente è necessario anche combattere i falsi invalidi, che sappiamo esistere, ma per far ciò bisogna agire alla radice e verificare quali sono i motivi della ricerca di una fittizia invalidità.

Al primo posto sta la mancanza di occupazione (non possiamo ignorarlo); spesso la negazione del diritto primario al lavoro fa scattare la ricerca di una raccomandazione, nell'ambito di un sistema clientelare, per ottenere una risposta affermativa all'esercizio di un diritto negato.

Quindi, se vogliamo combattere il fenomeno delle false invalidità, dobbiamo considerare questa realtà, colpendo nel contempo i falsi invalidi e chi ha certificato una falsa invalidità.

Dobbiamo affrontare la questione complessivamente. Sappiamo che ogni anno nel nostro paese nascono degli handicappati. Siamo tra i paesi in Europa con il più alto tasso di mortalità natale e perinatale; in molte regioni l'assistenza al parto non è adeguata, per cui ogni anno continuano a nascere ancora in misura rilevante bambini portatori di *handicaps*. Bisogna fare in modo che non vi siano nuovi invalidi, per cui lo Stato è chiamato a svolgere una diffusa azione di prevenzione dell'invalidità, prevenzione che non si è ancora sviluppata in misura adeguata alle reali necessità.

Spesso le famiglie sono lasciate da sole di fronte a questo problema. Inoltre, lo Stato spreca anche del denaro. Vorrei fare un esempio: lo Stato paga la pensione di invalidità ad handicappati ricoverati a tempo pieno in istituti o ex manicomi; i tutori designati dai giudici tutelari amministrano i fondi pensionistici depositandoli in

banca. È qui che invece lo Stato potrebbe fare un risparmio, andando a recuperare finanziamenti preziosi per sviluppare i servizi e diminuire le invalidità nel nostro paese. Quindi, è possibile fare dei risparmi ma bisogna compiere scelte molto diverse da quelle fatte finora. È necessario procedere ad un riordino complessivo della materia e attivare politiche tra loro coordinate.

Anche per quanto riguarda la fase degli accertamenti si rendono necessari dei cambiamenti. Oggi gli accertamenti sono di carattere puramente sanitario (come ribadisce anche l'articolo 19 in esame) e non sono in alcun modo collegati alla formazione dell'invalido; invece, un collegamento mirato tra le diverse fasi potrebbe modificare lo stesso numero di pensioni di invalidità. In base a progetti mirati, si potrebbero inserire invalidi nel mondo del lavoro, modificando in tal modo la percentuale delle pensioni erogate. Si potrebbe veramente arrivare ad una riduzione delle pensioni di invalidità, ma per raggiungere tale obiettivo occorre attivare una serie di politiche a sostegno dell'inserimento degli invalidi nel mondo del lavoro.

Mi auguro che quest'Aula si occupi al più presto del disegno di legge di riforma della legge n. 482 del 1968, sul collocamento obbligatorio, già esaminato dalla Commissione lavoro del Senato. In tal modo potremmo davvero cominciare ad attivare una sinergia di politiche. E, pertanto, chiedo a tutti i colleghi di impegnarsi affinché il provvedimento venga esaminato nelle prossime settimane.

Vorrei inoltre invitare il Governo ad impegnarsi formalmente a tenere presente la questione del contenzioso nel regolamento che dovrà emanare; oggi i ricorsi vengono presentati ai pretori ma, con il trasferimento delle competenze ai prefetti, questa materia passa ai TAR. Conosciamo i tempi per l'emanazione delle sentenze da parte di questi ultimi e anche i costi di tali ricorsi. Credo che difficilmente gli invalidi potranno sostenerli.

È una questione puramente amministrativa e pertanto chiedo al Governo di considerare queste problematiche nell'elaborazione della normativa regolamentare.

Abbiamo presentato tre proposte emendative dell'articolo 19. In particolare, l'emendamento 19.2005 riguarda lo smaltimento delle pratiche di invalidità. Quali sono i motivi del grave arretrato che si registra in questo settore? Quali sono le cause principali?

Ritardi consistenti si sono avuti quando la competenza è stata trasferita dalle USL alle commissioni militari. Un secondo motivo è che spesso le commissioni per l'accertamento di invalidità vedono la presenza di illustri medici che però hanno poco tempo, e quindi si riuniscono molto poco. Bisogna allora individuare i cambiamenti per far sì che queste liste di attesa vengano ad essere ridotte nel tempo.

C'è anche un altro grosso problema: oggi siamo di fronte ad un notevole accorpamento delle USL. Ad esempio, nella mia città si passa da nove USL ad una. Questo vorrà dire che nell'ottica del risparmio (non tanto della razionalizzazione) si diminuirà ancora il numero delle commissioni e la lista d'attesa è destinata ad allungarsi. Riteniamo allora che la proposta del Governo - secondo cui, se le USL non indicano l'arretrato, i prefetti designano un commissario *ad acta* - non porti ad alcun effetto. Pensiamo, invece, che le USL debbano prevedere

ed indicare quali sono le misure straordinarie che si possono adottare per sveltire tutte le pratiche in giacenza.

Con l'emendamento 19.2006 proponiamo che, qualora sia accertata l'inesistenza dei requisiti prescritti, i benefici vengono immediatamente sospesi e si procede ad accertare le responsabilità di chi ha riconosciuto l'invalidità inesistente. Infatti tendiamo sempre ad individuare le responsabilità della persona invalida, ma non andiamo mai in nessun caso a controllare le responsabilità di chi ha accertato un'invalidità falsa.

L'emendamento 19.2008 propone che la restituzione delle somme non dovute riguardi gli ultimi sei ratei mensili. Questo perchè riteniamo che tale misura serva comunque da deterrente. Siamo comunque convinti che ciò servirà molto più da deterrente per il futuro, perchè ci sembra abbastanza difficile che oggi una commissione per le invalidità (non mi riferisco al falso cieco, che è facilmente individuabile e che commette comunque un reato) possa stabilire se quell'invalido dieci anni prima non ha avuto grazie ad una raccomandazione quel certo punteggio che gli ha consentito di usufruire della pensione, senza averne tuttavia i requisiti. In questo caso la nostra proposta è di interrompere immediatamente l'erogazione della pensione; si richieda la restituzione degli ultimi sei mesi di pensione, occupandoci però nel contempo di un riordino globale del sistema. La misura del recupero delle somme infatti è sicuramente un deterrente necessario, ma non porta alla soluzione del problema. *(Applausi dal Gruppo del PDS e di Rifondazione Comunista).*

SMURAGLIA. L'emendamento 19.2006 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.2000, 19.3 e 19.2001 si intendono illustrati.

INNOCENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento sulla dichiarazione di inammissibilità di un emendamento, il 19.2004 e di tutti quelli seguenti, che tra l'altro la collega Daniele Galdi ha illustrato nel suo intervento.

Capisco benissimo le motivazioni per cui esso può essere dichiarato inammissibile, ma c'è un aspetto che vorrei sottolineare al Governo, se mi è permesso, perchè accolga questo emendamento. Nella norma che stiamo discutendo si fa esplicito riferimento al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988. All'articolo 3, comma 10, si stabilisce che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti per l'invalidità, il Ministro (in questo caso ovviamente il Ministro del tesoro) con proprio decreto provvede alla sospensione della retribuzione ed invia comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.

Insieme ad altri colleghi della Commissione lavoro avevamo ipotizzato, in una prima fase, il ripristino di questa norma che, tutto sommato, non colpisce tanto l'invalido quanto il responsabile che gli ha concesso questa invalidità e in questo senso ha permesso di frodare la legge, attraverso la denuncia alla Corte dei conti per l'individuazione delle eventuali responsabilità in tal senso; in subordine, l'emendamento presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori, prevede il recupero di un massimo di sei rate mensili. Diventa una ipotesi estremamente difficile presupporre che le strutture amministrative periferiche pubbliche possano recuperare per intero tutte le mensilità percepite abusivamente, anche se il termine di prescrizione in questi casi è di cinque anni. Spesso le evasioni - lo si sa bene - sono dovute alla ricerca di una maggiore percentuale di invalidità in funzione del posto di lavoro. In questo caso diventerebbe estremamente difficile il recupero e si aprirebbe un contenzioso che non finirebbe mai.

Per questo motivo il Governo dovrebbe ripensare a tale discorso in funzione di una pratica attuazione della norma. Nessuno nega la necessità di un deterrente dissuasivo, ma nessuno può disconoscere anche la necessità di arrivare ad un perfezionamento dell'*iter* in caso di riconosciuta insussistenza dei requisiti di invalidità che sia pratico, immediato, corretto e colpisca i veri responsabili e i veri colpevoli. *(Applausi dal Gruppo DC e dal senatore Meriggi).*

PRESIDENTE. Senatore Innocenti, debbo farle presente che il problema non è tanto che il Governo si esprima sull'accettabilità o meno di questo emendamento, quanto che si dovrebbero rivedere le indicazioni di copertura in modo compensato perchè solo in queste condizioni la Presidenza può superare il giudizio di inammissibilità dell'emendamento che è stato formulato.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, l'articolo 19 nel nuovo testo proposto dalle Commissioni riunite accoglie solo in parte le preoccupazioni e le indicazioni che erano emerse nel corso del dibattito generale.

So che nel mese di giugno le associazioni storiche dell'*handicap* avevano avuto un incontro con i Ministri competenti presso la Presidenza del Consiglio e, a conclusione di esso, si fissò un cammino per gli invalidi anche in relazione alla legge di accompagnamento che si andava a formulare. Si chiese alle associazioni degli invalidi di rinunciare all'applicazione dell'adeguamento automatico delle pensioni per uno o due anni in cambio, però, del mantenimento della situazione esistente. Le associazioni hanno fatto presente - lo sottolineo - che con questo articolo 19, che sia approvato o no, non si guadagna niente, non c'è entrata; si tratta solo di una norma istituzionale e di ordinamento.

Dico al presidente Granelli, che ha eccepito che per dichiarare ammissibile l'emendamento il Governo avrebbe dovuto reperire una

copertura, che da tutti i calcoli che io e altri colleghi della Commissione lavoro abbiamo fatto non risulta che vengano reperite delle risorse, sia che l'articolo 19 venga approvato, sia che venga respinto.

Qualcuno dice che con questo articolo si dà fastidio agli invalidi, alle loro famiglie, alle strutture ministeriali addette all'accertamento e ad altri compiti: diamo solo fastidio alla gente senza ricavarne niente.

Da lungo tempo - lo ricordavano i colleghi Daniele Galdi e Innocenti - si sta parlando di un riordino generale della materia dell'invalidità e a questo tema è collegato anche quello della rappresentanza e della tutela delle categorie protette, che noi sappiamo essere una funzione tipica dello Stato, per cui la stessa natura degli organi di rappresentanza è messa in discussione.

Il ministro dell'epoca Giannini, nel 1980, e altri studiosi successivamente, parlando degli organi di rappresentanza e di tutela delle categorie protette nel nostro ordinamento, avevano previsto una forma di organismo - un ente o comunque una persona giuridica - che era a metà fra il pubblico e il privato. È da lì che bisogna partire, considerando come vengono intese e soprattutto come vengono esercitate la tutela e la rappresentanza.

Certo, se noi continuiamo, in quest'Aula e nel paese, a pensare alle categorie protette come a categorie solo da assistere, come a categorie che danno anche fastidio, se noi non allineiamo la nostra legislazione, come hanno fatto tanti paesi, i paesi più evoluti del mondo, al livello delle categorie più deboli del nostro ordinamento e della nostra società, è inutile discutere emendamenti miei o di qualsiasi collega, non serve: noi dobbiamo far cambiare l'atteggiamento generale (del legislatore, del Governo, di noi stessi singolarmente intesi) nei confronti dei problemi delle categorie protette.

MARCHETTI. Attenzione: cambiamo in peggio.

SAPORITO. Signor Presidente, cari colleghi, non si tratta soltanto di ritoccare questa o quella norma, come dicevo: si tratta di decidere se vogliamo introdurre la clausola dell'*handicap*, prima che nella legislazione e nell'amministrazione, nella nostra vita, nel modo di considerare l'*handicap* stesso.

Se andiamo all'estero, se consideriamo l'esperienza dei paesi più vicini, vediamo che l'handicappato è considerato dagli altri ordinamenti soggetto primario di attenzioni. Per fare un esempio, gli handicappati negli altri paesi hanno i migliori posti riservati, quelli in prima fila, non li si relega all'ultima. Se andate nelle università dei paesi più evoluti, trovate che l'handicappato può svolgere come studente e come professore le stesse funzioni che hanno i sani. Da noi dove sta questo? Noi siamo arretrati sul piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche, sul piano dell'adeguamento delle strutture di servizio per gli handicappati.

E non voglio parlare di altre cose, per esempio del senso solo di pietà che è insito in alcuni riconoscimenti che noi facciamo, con l'accusa agli handicappati (che diventa, in alcuni casi, laddove l'*handicap* è serio ed è reale, offensiva) di essere troppi; se sono troppi gli handicappati, certe volte (e ciò riecheggia anche nel testo dell'articolo

che è in discussione) va punito chi handicappato non è, chi ha fatto l'imbroglio, ma non dobbiamo demonizzare, come spesso facciamo, la categoria intera. Lo facciamo anche in questo articolo 19, signor Presidente, cari colleghi, signor Ministro, quando parliamo di verifiche da effettuare nelle zone a maggiore densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Ma che significa questo? Ce l'hanno spiegato alcuni rappresentanti delle categorie protette nell'incontro che hanno avuto con alcuni di noi, dicendo che questo è pericoloso, è un imbroglio, perchè, se diciamo per legge che andiamo a fare le verifiche in alcune zone a maggiore densità di handicappati, l'imbrogliatore si sposta in un'altra parte: le verifiche vanno fatte, ma non con la delimitazione delle aree. *(Richiami del Presidente)*.

Fino a quando posso parlare, Presidente?

PRESIDENTE. Veda di concludere, senatore Saporito, deve esprimere una sua opinione sugli emendamenti.

SAPORITO. Sì, concludo, Presidente.

Alcuni colleghi hanno presentato degli emendamenti: io chiedo l'accettazione da parte del Governo e di quest'Aula di tali emendamenti che migliorano un testo il quale, secondo me, anche se dovesse cadere, non farebbe piangere il mondo. Sono emendamenti essenziali, che servono a togliere le asprezze maggiori, anche quel senso di cinismo che alcune norme hanno. Ne cito una, per esempio. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, signor Ministro, con la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 si prevede la soppressione dei comitati provinciali per le verifiche, le cui funzioni vengono devolute ai prefetti.

Ciò significa che, mentre sulla decisione dell'organo collegiale si poteva far ricorso al giudice ordinario che in qualche modo poteva rapidamente assicurare giustizia, sulla decisione del prefetto non si può far altro che presentare ricorso in via amministrativa con un iter lunghissimo davanti al TAR e al Consiglio di Stato.

MARCHETTI. Questa è la riforma della pubblica amministrazione che fa Cassese! In Italia serve solo il prefetto!

SAPORITO. È sicuro che approvando questa norma facciamo gli interessi della categoria? Non è bene tornare alle disposizioni così come erano prima?

Signor Presidente, ho accennato soltanto ad alcuni aspetti toccati dall'articolo e dagli emendamenti in esame, quello delle zone a maggiore intensità, quello della decisione per le verifiche. Ritengo che gli emendamenti debbano essere tutti accolti perchè vanno incontro a quell'umanizzazione del provvedimento che mi sono permesso di sottolineare nel mio intervento. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

ABIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, mi sono reso conto che vi è stata un'interpretazione sbagliata da parte del Gruppo della Democrazia cristiana circa l'orario di chiusura della seduta, per cui è stata convocata una riunione del Gruppo per le ore 20.

Poichè stiamo discutendo argomenti di importanza tale da rendere opportuno che tutti i senatori possano valutarli con maggiore attenzione, vorrei rivolgere alla cortesia dei colleghi, come senatore e non come relatore, l'invito ad interrompere a questo punto i nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Abis, le faccio presente che, al termine della discussione apertasi dopo l'illustrazione degli emendamenti, la Presidenza, con una certa flessibilità, avrebbe comunque interrotto i lavori. Ad ogni modo, poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di martedì 9 novembre 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 9 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

– Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (1450-bis).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria (1596) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

La seduta è tolta (ore 20,40).

Allegato alla seduta n. 246**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993» (1625).

In data 5 novembre 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MANZINI, DI NUBILA, GUERRITORE, ZANGARA, LAZZARO, IANNI, CARRARA, LADU, D'AMELIO, DOPPIO, INNOCENTI e TANI. - «Estensione dei benefici del credito teatrale» (1624).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CANNARIATO e MANCUSO. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana» (1626);

DI LEMBO. - «Modifiche all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (1627).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 5 novembre 1993 i senatori Rabino, Piccoli, Carlotto, Campagnoli, Coviello, Fontana Albino, Manzini, Giovanniello, Zamberletti, Pinto, Orsini, Foschi, Radi, Golfari, Ravasio, Colombo Svevo e Minucci Daria hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1605.

Disegni di legge, ritiro di firme

Il senatore De Matteo ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 1614.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

PAIRE ed altri. - «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1094-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 novembre 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale (Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia e Adriatica), per gli esercizi 1991 e 1992 (*Doc. XV, n. 53*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente nella Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 1993, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte nell'adunanza del 3 novembre 1993, con il quale è prospettata la grave sofferenza delle funzioni giurisdizionali commesse alla Corte che conseguirebbe a una interruzione della riforma introdotta dai decreti-legge adottati dal Governo e non convertiti dal Parlamento.

Detta documentazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Interpellanze

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che secondo notizie di stampa in questi ultimi giorni personaggi che hanno avuto la direzione dei servizi segreti sembrano coinvolgere pesantemente in oscuri episodi altissime cariche dello Stato, alla luce di tale grave

situazione, si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuna una immediata discussione dei fatti in Parlamento.

Lo impone la difesa del dettato costituzionale e la salvaguardia della Repubblica italiana.

(2-00399)

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che da tempo il soppresso Ministero dell'agricoltura ha predisposto nella materia degli usi civici un disegno di legge-quadro, ma il Governo non ha mai ritenuto di presentarlo in Parlamento;

che, nel ridistribuire le competenze del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i decreti-legge n. 272 del 4 agosto 1993 e n. 393 del 2 ottobre 1993 non ne attribuiscono alcuna al Governo in materia di usi civici, senza per questo trasferirle chiaramente alle regioni;

che, contemporaneamente, è giunta in discussione alla XIII Commissione della Camera (Agricoltura) la proposta di legge n. 982 per la sanatoria in materia di usi civici di cui è relatore l'onorevole Francesco Bruni della Democrazia cristiana, con il pieno appoggio di alcuni esponenti del PDS, evidentemente preoccupati, come lui, del proprio consenso elettorale;

che gli usi civici e le terre del demanio collettivo coprono ancora in Italia una superficie di oltre 5 milioni di ettari e costituiscono un patrimonio di rilevante interesse economico e ambientale, soggetto ad una legislazione ormai superata;

che le amministrazioni comunali e le regioni del Centro-Sud hanno da molti anni consentito innumerevoli usurpazioni e destinazioni speculative di queste terre, con oggettivo favoreggiamento delle presenze mafiose e camorristiche sul territorio e incremento delle proprie illecite fonti di finanziamento;

che questo esito non è inevitabile, come dimostrano le fiorenti economie, tra l'altro, delle regole cadorine e delle magnifiche comunità del Trentino, dove le popolazioni locali hanno trovato, nelle loro proprietà, una fonte di ricchezza e di identità culturale per sé e un ruolo di interesse generale per la conservazione dell'ambiente;

che l'articolato del progetto di legge n. 982 è centrato invece sulla cosiddetta sanatoria in silenzio-assenso, destinata a legittimare «con un colpo di spugna», a danno delle popolazioni locali e delle loro risorse, ogni occupazione abusiva delle terre, presente e futura;

che elementi delle regioni del Centro-Sud troveranno certamente occasione per nuove speculazioni e arricchimenti illeciti, con inevitabili danni per l'ambiente naturale e nuovi aggravi di spesa per i comuni, cioè per il bilancio nazionale;

che il testo presentato alla Commissione agricoltura, esclude ogni vigilanza e intervento da parte del giudice tradizionalmente competente in materia,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali non intendano opporsi

nettamente al progetto di legge n. 982, almeno per la parte in cui esso offre occasioni a nuovi e gravissimi illeciti, senza alcuna considerazione per gli interessi patrimoniali esercitati e per il dissesto ambientale che sicuramente ne deriverebbe;

se non intendano profittare della imminente discussione sul nuovo assetto del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste per uscire da un silenzio che suona come una oggettiva convivenza, e mostrare finalmente il proprio orientamento in materia.

(2-00400)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIERANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel febbraio 1993, nell'ambito di un confronto fra la giunta regionale dell'Emilia-Romagna e le organizzazioni di rappresentanza del settore, si era concordato sull'opportunità di promuovere un rilancio mirato degli investimenti pubblici e privati nel comparto dell'edilizia residenziale, nel duplice intento di generare benefici effetti sull'occupazione e di produrre un allentamento della tensione abitativa fattasi, negli ultimi tempi, ancor più preoccupante;

che nell'occasione la giunta regionale aveva riconfermato la disponibilità delle risorse derivanti dalla cosiddette «giacenze» ammontanti a circa 230 miliardi, accumulate presso la Cassa depositi e prestiti per effetto delle economie prodottesi nel corso dei programmi attuativi della legge n. 457 del 1978;

che tali giacenze, secondo stime di fonte regionale, avrebbero consentito la realizzazione di oltre 5.000 alloggi, recuperati o di nuova costruzione, con un investimento complessivo di 1.200-1.300 miliardi;

che da fonti ufficiali si è però appreso che dette risorse, sulle quali gli operatori hanno riversato giustificate attese, verrebbero ora sottratte alla disponibilità della regione in virtù di una capziosa interpretazione della finanziaria 1992,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario e possibile sbloccare le risorse di edilizia sovvenzionata giacenti presso la Cassa depositi e prestiti ripristinando anche, laddove fosse necessario, le risorse impropriamente distolte, nella consapevolezza delle gravi ripercussioni che, in caso contrario, si avrebbero sul versante occupazionale e su quello del fabbisogno di edilizia residenziale.

(4-04788)

ROVEDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da notizie di stampa («L'Indipendente» di domenica 7 novembre 1993, pagina 10) si apprende una sorprendente procedura concorsuale che sembra abbia beffato novemila partecipanti a favore di pochi lottizzati;

che sempre dalle suddette notizie compaiono gli elenchi dei vincitori anche se non hanno ancora sostenuto la prova orale che dovrebbe svolgersi il 22 novembre;

che il suddetto elenco riporta nomi di persone imparentate con funzionari di quella amministrazione od in odore di pratiche politiche lottizzatorie;

che questo argomento è già stato oggetto di interrogazione da parte di altro Gruppo parlamentare;

constatato:

che la suddetta interrogazione non ha ancora avuto risposta;

che la prassi del concorso truccato è un'altra delle forme con cui la pubblica amministrazione è stata invasa da fannulloni ed incompetenti lottizzati il cui basso operare ha coinvolto nel giudizio negativo anche quei funzionari assolutamente integri e capaci che ancora, ma sempre di meno, esistono in essa,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se corrisponda al vero quanto pubblicato da «L'Indipendente» il giorno 7 novembre 1993 a pagina 10 in relazione a tale concorso;

2) se l'elenco dei vincitori presunti sia attendibile;

3) che cosa si intenda fare per tutelare l'interesse di tutti i partecipanti contro le presunte pretese di pochi raccomandati;

4) se si sia a conoscenza che la magistratura abbia avviato indagini per chiarire la situazione fugando le incertezze;

5) se non si ritenga che, come a suo tempo la scoperta dei tangentocrati scaturì da un piccolo caso, sia giunto il momento di iniziare da questa notizia per esplorare in una fattispecie che presenta molti lati oscuri e dubbi;

6) quali provvedimenti si intenda prendere a carico dei funzionari che risultassero colpevoli di nepotismo, salvi i più gravi reati che eventualmente si evidenziassero nel corso delle indagini.

(4-04789)

LOPEZ, SALVATO, COSSUTTA, DIONISI, CROCETTA, FAGNI, VINCI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno.* - Si interrogano i Ministri in indirizzo per conoscere i motivi per i quali:

l'inaugurazione dell'anno accademico 1993-94 all'Università statale di Milano si è svolta il 3 novembre 1993 sotto la «protezione» di un nutrito schieramento di forze dell'ordine;

i pochissimi studenti che hanno potuto partecipare alla cerimonia erano stati preventivamente «invitati»; ciò non ha risparmiato loro l'identificazione personale e, nel caso del rappresentante della lista «Rinnovamento a sinistra», anche la perquisizione e la speciale sorveglianza di un agente fattogli sedere accanto;

per due giornate (il 2 e il 3 novembre) l'Università statale di Milano è rimasta, di fatto, chiusa al pubblico.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere:

a chi si debba ascrivere l'idea di trasformare una inaugurazione di anno accademico in una esercitazione di polizia;

se il Governo intenda affrontare i problemi dell'università omologandoli a quelli dell'ordine pubblico.

(4-04790)

RANIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che nei giorni scorsi a Napoli i cittadini di Fuorigrotta, Cavalleggeri, Bagnoli, parte di Soccavo, Piscinola, Mianella e Scampia hanno pagato per l'ICI tributi oltremodo onerosi dovuti all'iniqua classificazione delle zone censuarie;

che la commissione censuaria centrale ha ratificato, in sede di secondo grado e definitivamente, il ricorso presentato dal consiglio comunale di Napoli su proposta del gruppo consiliare del PDS,

l'interrogante chiede di conoscere:

se siano stati predisposti opportuni atti e procedure in modo che i contribuenti possano usufruire dello spettante conguaglio per la maggiori somme pagate entro i termini dei pagamenti dell'acconto IRPEF e del saldo ICI;

se si ritenga di investire il commissario straordinario di Napoli, prefetto Marino, perchè siano compiuti tutti gli adempimenti di sua competenza per l'applicazione del provvedimento, una volta acquisita la relativa delibera della commissione censuaria centrale.

(4-04791)

RANIERI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'attuale ufficio postale del quartiere di Piscinola in Napoli, sito nel prolungamento di via Vittorio Veneto, dovrebbe essere chiuso per lavori di risanamento igienico-sanitario con il trasferimento dell'ufficio e del personale nel comune di Mugnano, con evidenti disagi per i cittadini, in particolare per gli anziani;

che già nella zona di Miano è stato chiuso l'ufficio postale accrescendo i problemi per gli utenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga sensato chiudere l'attuale ufficio di via Vittorio Veneto e impegnare risorse per i lavori di ripristino se l'amministrazione delle poste è in possesso dei locali realizzati con il piano della ricostruzione in piazza Tafuri destinati al nuovo ufficio postale di Piscinola;

perchè non si realizzino, viceversa, rapidamente eventuali lavori di adattamento e di sicurezza di questi nuovi locali e si eviti lo spostamento - anche se temporaneo - a Mugnano dell'ufficio postale.

(4-04792)